



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

INDICE

DEFINIZIONI	5
PARTE SPECIALE	6
A. PREMESSA.....	6
A.1. Approccio utilizzato per l'individuazione delle attività sensibili.....	6
A.2. Reati	6
A.3. Struttura del documento "Parte speciale"	7
A.4. Principi generali di comportamento	7
B. SEZIONI DELLA PARTE SPECIALE.....	9
1) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	9
a. Ipotesi di reato	9
b. Attività sensibili.....	11
c. Funzioni coinvolte	12
d. Presidi organizzativi e di controllo	13
1bis) REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	17
a. Ipotesi di reato	17
b. Individuazione delle attività sensibili	17
c. Funzioni coinvolte	18
d. Presidi organizzativi e di controllo	18
2) REATI SOCIETARI.....	20
a. Ipotesi di reato	20
b. Attività sensibili.....	20
c. Funzioni coinvolte	21
d. Presidi organizzativi e di controllo	21
3) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	23
a. Ipotesi di reato	23
b. Attività sensibili.....	24
c. Funzioni coinvolte	24
d. Presidi organizzativi e di controllo	24
4) REATI TRANSNAZIONALI E CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.....	26
a. Ipotesi di reato	26
b. Attività sensibili.....	26
c. Funzioni coinvolte	27
d. Presidi organizzativi e di controllo	27
5) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO...	29

a. Ipotesi di reato	29
b. Attività sensibili	31
c. Funzioni coinvolte	31
d. Presidi organizzativi e di controllo	31
6) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	33
a. Ipotesi di reato	33
b. Attività sensibili	35
c. Funzioni coinvolte	36
d. Presidi organizzativi e di controllo	36
7) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	39
a. Ipotesi di reato	39
b. Attività sensibili	42
c. Funzioni coinvolte	43
d. Presidi organizzativi e di controllo	43
8) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	46
a. Ipotesi di reato	46
b. Attività sensibili	46
c. Funzioni coinvolte	47
d. Presidi organizzativi e di controllo	47
9) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	49
a. Ipotesi di reato	49
b. Attività sensibili	50
c. Funzioni coinvolte	50
d. Presidi organizzativi e di controllo	50
10) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	52
a. Ipotesi di reato	52
b. Attività sensibili	52
c. Funzioni coinvolte	52
d. Presidi organizzativi e di controllo	53
11) REATI AMBIENTALI	54
a. Ipotesi di reato	54
b. Attività sensibili	55
c. Funzioni coinvolte	55
d. Presidi organizzativi e di controllo	56
12) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	58

a. Ipotesi di reato	58
b. Attività sensibili	59
c. Funzioni coinvolte	59
d. Presidi organizzativi e di controllo	60
13) FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESSA	62
a. Ipotesi di reato	62
b. Attività sensibili	62
c. Funzioni coinvolte	62
d. Presidi organizzativi e di controllo	63
14) REATI TRIBUTARI	64
a. Ipotesi di reato	64
b. Attività sensibili	65
c. Funzioni coinvolte	66
d. Presidi organizzativi.....	66

DEFINIZIONI

- "Attività sensibili": le attività del Centro Nazionale Sportivo Libertas nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- "CCNL": Contratto/i Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato/i;
- "Consulenti/Collaboratori": i soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Centro Nazionale Sportivo Libertas in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;
- "Destinatari": i Vertici e i Dirigenti, i Consulenti/Collaboratori, i Dipendenti, ed i Partner del Centro Nazionale Sportivo Libertas;
- "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il Centro Nazionale Sportivo Libertas;
- "D.lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche o integrazioni;
- "CNS Libertas" o "l'Ente": Il Centro Nazionale Sportivo Libertas;
- "Fornitori": i fornitori di beni e servizi del CNS Libertas;
- "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 31 marzo 2008 e aggiornate nel marzo 2014 e nel giugno 2021;
- "Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001;
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché alla valutazione sull'opportunità di un suo aggiornamento;
- "P.A.": la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio;
- "Partner": le controparti contrattuali del CNS Libertas, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la CNS Libertas addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con l'Ente nell'ambito delle attività sensibili;
- "Reati": le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;
- "RSPP": il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione ovvero "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori" (art. 2 lett. l) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

PARTE SPECIALE

A. PREMESSA

A.1. Approccio utilizzato per l'individuazione delle attività sensibili

La presente *“Parte Speciale”* del Modello contiene l'analisi dei singoli reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 e l'individuazione delle aree potenzialmente a rischio. Il perimetro di intervento individuato è inerente l'intera struttura organizzativa del CNS Libertas.

In sostanza, l'analisi è stata condotta per individuare le attività sensibili, cioè i processi del CNS Libertas nel cui ambito possono essere commesse le tipologie di reato considerate dal D.lgs. 231/2001, con identificazione delle unità organizzative coinvolte. La valutazione concreta del rischio di commissione dei reati è stata svolta mediante consultazione della regolamentazione dell'Ente e/o attraverso colloqui con il personale preposto ai processi operativi e decisionali.

L'esposizione al rischio potenziale è stata sintetizzata in schede di rilevazione che hanno avuto ad oggetto le strutture organizzative del'Ente ritenute maggiormente sensibili in sede di analisi.

Al riguardo, le informazioni raccolte permettono la puntuale ed ordinata disamina della relazione intercorrente tra attività svolte da ciascuna unità organizzativa, la pertinente valutazione di rischio potenziale, nonché la stima di efficacia dei controlli a presidio.

L'enunciazione di regole di condotta e il rinvio all'osservanza del Codice Etico, il quale è da ritenere a ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a diffondere l'etica di cui la CNS Libertas è portatrice, anche alla luce delle considerazioni svolte nella Parte Generale.

Nelle rilevazioni si è prestata, infine, puntuale attenzione alle attività sensibili già individuate dalle Linee Guida di Confindustria.

A.2. Reati

In questa sezione della *“Parte Speciale”* del Modello viene fornita una breve descrizione dei reati ritenuti commissibili all'interno delle strutture organizzative del CNS Libertas, contemplati nei seguenti articoli del Decreto:

- Artt. 24 e 25 - Reati commissibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Art. 24-bis - Delitti Informatici;
- Art. 25 bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25-ter - Reati societari;
- Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-septies - Reati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Art. 25-octies - Reati di riciclaggio;
- Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 25-undecies - Reati Ambientali;
- Art 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- Art 25- terdecies – Razzismo e Xenofobia;
- Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommessa;
- Art. 25 quinquiesdecies - Reati Tributari.

Per ogni tipologia di reato sono state identificate le attività sensibili svolte dalle strutture organizzative del CNS Libertas nell'ambito delle quali tali reati potrebbero essere commessi, le funzioni coinvolte ed i presidi organizzativi finalizzati alla prevenzione di ciascuna tipologia di reato.

A.3. Struttura del documento “Parte speciale”

La Parte Speciale di questo Modello è articolata in sezioni, corrispondenti ai singoli gruppi di reati richiamati dal Decreto e concretamente applicabili presso le diverse strutture organizzative dell'Ente.

Ciascuna Sezione è articolata in “sottosezioni” secondo il seguente schema logico ed espositivo:

✓ **IPOTESI DI REATO:** in tale parte sono descritti i reati e le reative ipotesi di commissione all'interno del CNS Libertas.

✓ **INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DELLE FUNZIONI COINVOLTE:** alla luce dell'attività di “analisi dei rischi”, svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D.lgs. 231/2001, è stato possibile evidenziare le strutture dell'Ente coinvolte in processi astrattamente esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Nel Modello vengono anche indicate le attività sensibili al fine di chiarire quali siano gli ambiti nei quali è più alto il rischio di commissione di ciascun gruppo di reati.

✓ **PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO:** Per ciascuna fattispecie di reato sono evidenziate riportati gli specifici presidi organizzativi e di controllo protocolli posti in essere dalla CNS Libertas per prevenire i rischi di reato associati, e indicazioni per tutti i destinatari del Modello volte a richiamare l'osservanza del Codice Etico, nonché le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei Destinatari del Modello.

A.4. Principi generali di comportamento

L'analisi dei rischi sottesa alla presente parte speciale del Modello riguarda non soltanto i Soggetti apicali elencati nel precedente paragrafo, ma anche i Soggetti loro sottoposti.

È fatto espresso divieto ai Soggetti Apicali, Dipendenti e Collaboratori del CNS Libertas, di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate nel Decreto, nonché atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzarle;
- ✓ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- ✓ violare principi e disposizioni previste nel presente Modello e nel Codice Etico adottati.

Il sistema organizzativo adottato dalla CNS Libertas risponde - oltre che a esigenze di coordinamento e sinergia, proprie di una struttura articolata e complessa - a criteri di separazione delle funzioni in potenziale conflitto di interessi e di responsabilità dell'azione individuale; elementi questi caratterizzanti ogni efficace sistema di controllo interno.

L'adozione di procedure organizzative disciplinanti i processi di governo, operativi ed amministrativi completa il sistema di attribuzione delle deleghe di potere e delle procure integrando il sistema di



controllo interno che costituisce, nell'ottica del Modello, un ulteriore presidio alla prevenzione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001.

Le procedure e le normative interne sono caratterizzate da un'adeguata formalizzazione e dalla separazione delle funzioni che possano essere in conflitto di interesse tra loro o non idonee a garantire un controllo indipendente.

B. SEZIONI DELLA PARTE SPECIALE

1) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente “*Parte Speciale*” del Modello si riferisce ai reati realizzabili nell’ambito dei rapporti tra la CNS LIBERTAS e la Pubblica Amministrazione. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero potenzialmente manifestarsi nella CNS Libertas.

a. Ipotesi di reato

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alla finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.): tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità non dovute. Le ipotesi di responsabilità della Società per concussione sono senz’altro meno significative rispetto a quelle per corruzione, in quanto il comportamento concussivo dovrebbe essere realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente e non, come accade di solito, nell’esclusivo interesse del concessionario. Per tale ragione questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell’ambito di applicazione del Decreto stesso, nell’ipotesi in cui un Dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell’offerente). L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): tale ipotesi si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Traffico illecito di Influenze (art. 346-bis c.p.): Le condotte riferibili al reato di "millantato credito" ex art. 346 cod. pen. confluiscono in tale reato il quale punisce colui che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il funzionario pubblico, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni, o in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Preliminarmente, è necessario premettere che:

- la nozione di *pubblico ufficiale*, fornita dall'art. 357 c.p., è imperniata sull'*esercizio in concreto* della funzione legislativa (attività diretta alla formazione delle leggi), giudiziaria (attività che abbraccia tanto la funzione giurisdizionale in senso stretto, quanto l'attività requirente e tutte le funzioni di carattere amministrativo ad essa collegate) o amministrativa. Quest'ultima è contrassegnata dalla fonte della disciplina, che deve essere data da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è inoltre caratterizzata, in via alternativa, dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi attraverso poteri autoritativi o certificativi.
- anche la definizione di *incaricato di pubblico servizio*, contenuta nell'art. 358 c.p., deve essere considerata prevalentemente sotto il profilo oggettivo e funzionale dell'attività in concreto svolta, che deve essere caratterizzata: in positivo dalla disciplina attraverso norme di diritto pubblico del servizio;

in negativo, dalla mancanza di poteri tipici della pubblica funzione, che tuttavia non può consistere nel mero “*svolgimento di semplici mansioni di ordine*”, né nella “*prestazione di opera meramente materiale*”.

Si tratta di tipologie di reati che assumono particolare rilievo ai fini del presente Modello visto che, nonostante la controversa natura giuridica dell’Ente - cui l’art. 15, d.lgs. 242/1999 (espressamente richiamato anche dall’art. 1 dello Statuto del CNS Libertas) attribuisce, come noto, la natura di *associazione con personalità giuridica di diritto privato* salva la *valenza pubblicistica di specifici aspetti relativi alle attività* da esse svolte - deve ritenersi che, limitatamente a questi ultimi, i rappresentanti degli Organi dell’Ente possano assumere, sia pur ai soli effetti della legge penale, qualificazione pubblicistica con conseguente possibilità di ascrivere a loro carico responsabilità penali connesse ai tipici reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (come, ad esempio, corruzione, peculato, abuso d’ufficio), specie a fronte di condotte espressive di un abuso di poteri e/o di una violazione di doveri (con riguardo, ad esempio, alle attività di affiliazione delle società sportive o al conferimento di incarichi e, più in generale, alla selezione dei fornitori di beni o servizi in conformità al codice degli appalti di cui al d.lgs. 163/2006, ove applicabile, e comunque a quanto previsto Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente , come tempo per tempo vigente).

Peraltro, in giurisprudenza da tempo si è affermato che la stessa attività del CONI debba essere inquadrata, a vario titolo, nell’ambito della pubblica funzione o del pubblico servizio con riferimento, ad esempio, all’erogazione di contributi a fondo perduto a società sportive *o alle attestazioni relative al controllo della reale sussistenza e della funzionalità di attrezzi da acquistarsi con il contributo pubblico* (Cass. Sez. VI, 23.12.2014; Sez. VI, 16.10.1997, n. 105).

È opportuno ricordare come la corruzione rilevi anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Inoltre, le modifiche introdotte dalla legge 116/09 implicano che le disposizioni di cui agli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate dal secondo comma, n. 2 dell’articolo 322-*bis* c.p., non più solo «*qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*», ma anche qualora il fatto sia commesso «*al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria*»: tale nuova formulazione amplia in maniera rilevante le ipotesi di rischio.

b. Attività sensibili

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Le attività del CNS Libertas nelle quali il rischio di commissione di uno dei reati sopradescritti può presentarsi maggiormente, sono:

- nomina dei componenti degli Organi di Giustizia;
- gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da enti pubblici o organismi di diritto pubblico (CONI);
- predisposizione e approvazione del bilancio consuntivo;
- gestione dei rapporti con la P.A. italiana (enti pubblici territoriali) ed estera e con il CONI per tutte le attività istituzionali dell’Ente;
- gestione dei rapporti con amministrazioni locali e forze dell’ordine (specie in occasione dell’organizzazione di eventi sportivi, campionati, gare o manifestazioni);
- gestione dei rapporti con la P.A. per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza,

- fiscale e tributaria ovvero nell'ambito di verifiche/ ispezioni da parte di soggetti pubblici;
- richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti o provvedimenti amministrativi (ad esempio per l'utilizzo di impianti sportivi);
 - gestione delle attività rilevanti ai fini dei tesseramenti e delle (ri)affiliazioni di società sportive;
 - rappresentanza giudiziale dell'Ente e gestione del contenzioso (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario);
 - conseguimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da enti pubblici, specie per l'organizzazione di specifici eventi;
 - selezione, reclutamento e assunzione del personale;
 - gestione degli incarichi di consulenza e selezione di fornitori per l'approvvigionamento di beni e servizi;
 - gestione dei flussi finanziari (con riferimento, ad esempio, a quelli riguardanti sponsorizzazioni di eventi) e dei pagamenti, (con particolare riferimento a quelli effettuati nei confronti di consulenti o fornitori e ai rimborsi per le spese di trasferta);
 - gestione degli omaggi, delle donazioni e dei finanziamenti;
 - gestione dei rapporti con il CONI (Statuto, regolamenti, etc.);
 - esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti da parte degli organi di giustizia sportiva;
 - gestione dei rapporti tra gli organi di giustizia sportiva e l'autorità/polizia giudiziaria per aspetti relativi ad eventuali richieste di informazioni/atti/documenti;
 - attivazione/gestione/definizione di indagini e di procedimenti disciplinari in caso di violazione delle norme interne;
 - gestione dei reclami/vertenze/contenziosi da parte o nei confronti delle società sportive.

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- ✓ Presidente Nazionale;
- ✓ Giunta Nazionale;
- ✓ Segretario Generale;
- ✓ Segreteria di Presidenza;
- ✓ Ufficio Organizzativo - Affiliazioni e Tesseramento – Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Amministrativo;
- ✓ Ufficio Comunicazione e Progetti;
- ✓ Ufficio Terzo Settore;
- ✓ Ufficio Formazione;
- ✓ Organi delle strutture periferiche (Centri Regionali/Provinciali e Comunali).

d. Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi/controlli **specifici** posti in essere dal CNS Libertas, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione a fronte dei reati contro la Pubblica Amministrazione, prevedono che:

- i rapporti con la P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario da un apposito responsabile (il Presidente), il quale gestirà i rapporti con la P.A. nell'ambito del procedimento da espletare, riferirà agli Organi Statuari competenti (Giunta) e all'OdV ed interpellierà quest'ultimo anche per questioni interpretative attinenti all'osservanza delle procedure preventive previste dal Modello;
- gli acquisti di beni e servizi siano svolti in conformità al vigente Regolamento Amministrazione e Contabilità (Titolo IX "Attività Negoziale") e nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016;
- i contratti con i collaboratori non subordinati devono essere definiti per iscritto con l'indicazione del compenso/provvigione pattuita, che dovranno essere adeguati e giustificati in relazione al tipo di incarico affidato ed alla prassi vigente in ambito locale; nei contratti stessi dovrà essere inserita una clausola che preveda la risoluzione del contratto in caso di grave inosservanza dei principi contenuti nel presente Modello;
- eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni ricoperte, con l'attività svolta e con le responsabilità affidate e non possono essere legati al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto al fine di dimostrare che le somme ottenute sono state utilizzate per gli scopi cui erano destinate;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti statali o comunitari, partecipazione a gare pubbliche, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'OdV circa eventuali situazioni di irregolarità.

Per quanto riguarda specificamente le operazioni attinenti alla gestione delle risorse finanziarie è necessario seguire le seguenti regole:

- non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone, il cui superamento può avvenire solo su motivata autorizzazione rilasciata per iscritto dal Presidente e archiviata presso l'ufficio Amministrativo;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità; in caso di operazioni ordinarie, entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere

analitica.

Per quanto riguarda specificamente la gestione dei rapporti di consulenza è necessario seguire le seguenti regole:

- la scelta del consulente esterno, come anche di rappresentanti, procuratori o difensori in giudizio, avviene in relazione alle tematiche da gestire e sulla base di criteri di serietà, professionalità e stimata reputazione;
- il compenso del consulente deve essere commisurato alla prestazione e in linea con gli accordi intrapresi e non può essere legato al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti;
- l'attività di consulenza viene opportunamente documentata;
- il Presidente comunica alla Giunta e all'OdV, periodicamente, l'elenco delle attività di consulenza svolte nell'interesse del CNS Libertas. Sulla base dei flussi informativi periodicamente ricevuti, l'OdV può procedere alla verifica delle consulenze, specie con riferimento al rapporto tra costi, tempi e benefici per la CNS Libertas.

Per quanto riguarda la gestione di eventuale contenzioso si osservano le seguenti regole, specie al fine di evitare la commissione dei reati di corruzione in atti giudiziari, o istigazione ai medesimi:

- copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale, o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse dell'Ente viene debitamente archiviata;
- il Segretario deve comunicare alla Giunta e all'OdV, con periodicità almeno annuale, l'elenco contenziosi in corso e l'elenco dei contenziosi conclusi;
- chiunque, per conto del CNS Libertas, riceva eventuale notifica riguardante qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo deve tempestivamente consegnare al Presidente copia dell'atto ricevuto;
- chiunque, per conto del CNS Libertas, riceva ogni rilevante missiva riguardante minaccia di procedimento giudiziario o amministrativo deve tempestivamente consegnare al Presidente copia della missiva ricevuta.

Per quanto riguarda la gestione di eventuali ispezioni si osservano le seguenti regole di condotta:

- tempestiva e completa messa a disposizione dei documenti che gli incaricati delle autorità di vigilanza (Guardia di Finanza, ASL, INAIL, INPS, etc.) o altro organo richiedente ritengano necessario acquisire nel corso delle attività ispettive;
- partecipazione alle ispezioni dei soli soggetti a ciò espressamente delegate da parte del CNS Libertas;
- redazione e conservazione dei verbali formati in occasione dell'ispezione.

Per quanto riguarda la selezione e gestione del personale, si osservano le seguenti regole di condotta:

- la selezione del personale (dipendenti o collaboratori) avviene esclusivamente sulla base di criteri di capacità, professionalità, competenza, esperienza, reputazione, credibilità e senza alcuna forma di discriminazione;
- osservanza delle normative anticorruzione, anche ai fini delle eventuali nuove assunzioni dei candidati da selezionare e da inserire nell'organico dell'Ente;
- ogni eventuale richiesta di assunzione da parte di soggetti interni alla CNS Libertas o di soggetti esterni deve essere accompagnata da apposita documentazione e motivazione;

- divieto di assumere o impiegare, per un periodo di almeno tre anni dalla cessazione del servizio, soggetti che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'Ente.

Per quanto riguarda la gestione di omaggi, donazioni, contributi o atti di liberalità di qualsiasi tipo (inclusi comodati d'uso) sia in denaro che in natura:

- non è consentito (farsi indurre a) offrire denaro, doni, servizi, favori o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali e a incaricati di pubblico servizio o comunque a dipendenti della Pubblica Amministrazione (inclusi organi giudiziari o arbitrali, nazionali o internazionali) ovvero di interlocutori commerciali privati o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo si tratti di doni o utilità d'uso e di modico valore;
- le donazioni, i contributi (in termini di denaro, beni in natura o servizi) e i finanziamenti dovranno essere preceduti da apposita richiesta e delibera della Giunta Nazionale che ne regolamenti l'ammontare e lo scopo.

Per quanto riguarda il conferimento di consulenze professionali:

- è necessaria la stipula di un contratto scritto tra il consulente e la CNS Libertas che descriva la natura del servizio prestato motivando specificamente l'esigenza di tale attività;
- nel contratto deve essere previsto l'obbligo per il consulente di dichiarare il rapporto in essere con la CNS Libertas in tutte le occasioni in cui egli scrive o parla in pubblico sull'argomento oggetto del rapporto di collaborazione;
- la documentazione riguardante i servizi offerti dai consulenti deve essere archiviata e conservata dal CNS Libertas;
- il compenso riconosciuto dal CNS Libertas per la consulenza prestata deve essere individuato secondo i criteri di economicità e riflettere il valore di mercato.

In relazione ai presidi organizzativi **generali** che i Destinatari devono seguire con riferimento alle sopra descritte ipotesi di reato, si possono dare le seguenti indicazioni:

- prevedere idonee procedure di controllo dei flussi finanziari del CNS Libertas e della relativa documentazione;
- prevedere idonee procedure di redazione e approvazione del bilancio nel rispetto della normativa civilistica di riferimento, nonché dei controlli e dei criteri (in tema di accantonamenti ed oneri, immobilizzazioni, spese di rappresentanza, crediti e debiti, materiali di consumo, fondo di dotazione indisponibile, etc.) indicati nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità (di seguito anche "R.A.C.");
- controllare adeguatamente i collaboratori del CNS Libertas e la congruità dei compensi pagati rispetto a quelli di mercato;
- stretta osservanza delle leggi e delle procedure, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti con la P.A. ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- osservanza dei criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con la P.A. e nei rapporti con terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una funzione pubblica o pubblico servizio: a tale fine, dovranno essere ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi; i documenti riguardanti l'attività dell'Ente nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi potrà essere consentito solamente

- al soggetto competente in ambito CNS Libertas o ad un suo delegato, nonché all'OdV;
- per ciascuna delle attività a rischio non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge.

1bis) REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

La presente “Parte Speciale” del Modello si riferisce esclusivamente ai reati di corruzione, e istigazione alla corruzione tra privati. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione all’interno dell’Ente.

a. Ipotesi di reato

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.)

L’art. 2635-bis introduce una fattispecie, procedibile a querela di parte, che si articola nelle seguenti due ipotesi:

- a. offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (co. 1);
- b. sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (co. 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

b. Individuazione delle attività sensibili

Costituiscono situazioni di particolare attenzione in riferimento alle suddette fattispecie di reato le seguenti attività:

- gestione della cassa contanti (piccola cassa) e le relative registrazioni in contabilità generale;
- cura dei rapporti di conto corrente bancario;
- gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori;
- acquisto di beni, servizi e consulenze;
- tenuta della contabilità relativa ai fornitori;
- individuazione delle opportunità di partnership commerciali e definizione degli accordi con i Partner;
- rapporti con i Centri Regionali e Provinciali Libertas.

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- ✓ Presidente Nazionale;
- ✓ Giunta Nazionale;
- ✓ Segretario Generale;
- ✓ Ufficio Organizzativo - Affiliazioni e Tesseramento – Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Amministrativo;
- ✓ Ufficio Comunicazione e Progetti;
- ✓ Ufficio Terzo Settore;
- ✓ Ufficio Formazione;
- ✓ Organi delle strutture periferiche.

d. Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi/controlli **specifici** posti in essere dal CNS Libertas, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione del reato di corruzione tra privati, prevedono che:

- le attività di selezione e l'iter autorizzativo dei fornitori di servizi siano svolte in conformità al vigente Regolamento Amministrazione e Contabilità (Titolo IX “Attività Negoziale”) e nel rispetto dei principi enunciati dal D.lgs. n. 50/2016 e dal Codice Etico;
- il processo di autorizzazione al pagamento delle fatture d'acquisto sia sottoposto preventivamente ad un duplice controllo: da parte della risorsa che ha predisposto il bonifico e da parte di coloro che autorizzano il pagamento;
- il fornitore/consulente prenda visione del Codice Etico del CNS Libertas ed accetti di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute; inoltre i contratti/ordini di acquisto con fornitori/consulenti contengano le sanzioni disciplinari/contrattuali previste in caso di mancato rispetto delle indicazioni del presente Modello;
- la scelta di legali e consulenti dovrà avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista e le attività da essi svolte per conto del CNS Libertas siano debitamente documentate prima della liquidazione dei relativi onorari;

I presidi organizzativi **generali** che possono essere posti in essere dal CNS Libertas a fronte dei reati di corruzione, e istigazione alla corruzione, tra privati, sono i seguenti:

- È fatto assoluto divieto di:
 - porre in essere condotte tali da integrare la commissione del reato di corruzione tra privati;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto il reato di corruzione tra privati, possa in astratto diventarlo;
 - porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con privati, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'Ente e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;

- elargire o promettere indebitamente denaro a un privato;
- distribuire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore a terzi non Dipendenti CNS Libertas, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla normativa interna;
- accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di privati nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- effettuare prestazioni in favore dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito, al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla normativa interna;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti del CNS Libertas e/o in ambito locale o distribuire regalie od omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla normativa interna.

2) REATI SOCIETARI

La presente “Parte Speciale” del Modello si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione all’interno dell’Ente.

a. Ipotesi di reato

I reati societari di cui agli artt. 2621 c.c. e seguenti non trovano applicazione in quanto la CNS Libertas è un’associazione fornita di personalità giuridica. A tal proposito, la dottrina sostiene che “*la disciplina penalistica dettata dalle norme contenute nel titolo XI del libro V del Codice civile è stata prevista per le società soggette a registrazione.*”. Il D.lgs. 61/2002, che ha disciplinato nuovamente i reati societari, si applica esclusivamente alle società commerciali ed ai consorzi. Sicché, ne restano fuori le associazioni per le quali, inoltre, è venuto meno anche l’obbligo di registrazione. Ciononostante, la CNS Libertas, soprattutto per finalità di trasparenza nei rapporti con il CONI, ha ritenuto opportuno considerare, nella parte speciale del Modello, tutti gli aspetti che, direttamente o indirettamente, influiscono sulla corretta gestione dei predetti rapporti. Per motivi di completezza sono stati, inoltre, riportati di seguito i singoli illeciti penali societari riferibili alla CNS Libertas.

False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.): tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, con l’intenzione di ingannare gli associati o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette agli associati o al pubblico, si espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero si omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del CNS Libertas, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Impedito controllo (art.2625, comma 2 c.c.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i Dirigenti occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, legalmente attribuite agli associati, ad altri Organi Sociali, e cagionano un danno per gli stessi associati.

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con atti simulati o fraudolenti, si determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

b. Attività sensibili

Le attività del CNS Libertas nelle quali il rischio di commissione di uno dei reati sopradescritti può presentarsi maggiormente, sono:

- gestione delle riunioni dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del CNS Libertas, curandone la redazione dei relativi verbali;
- stesura, pubblicazione e raccolta dei Comunicati Ufficiali dell’Ente;
- tenuta ordinata e sistematica della contabilità generale;
- gestione della cassa contanti (piccola cassa) e le relative registrazioni in contabilità generale;
- cura dei rapporti di conto corrente bancario;
- gestione degli adempimenti fiscali e i rapporti con l’amministrazione tributaria nonché tutti gli aspetti fiscali relativi alle imposte dirette e indirette;
- formazione del bilancio consuntivo semestrale e del bilancio consuntivo d’esercizio;

- gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori;
- gestione amministrativa del personale, elaborazione e la corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze a carattere previdenziale, contributivo e fiscale;
- adempimenti nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi connessi con l'amministrazione del personale;
- gestione delle pratiche di contenzioso e delle transazioni volte alla conclusione del contenzioso;

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- ✓ Consulta Nazionale dei Delegati;
- ✓ Consiglio Nazionale;
- ✓ Presidente Nazionale;
- ✓ Giunta Nazionale;
- ✓ Segretario Generale;
- ✓ Ufficio Organizzativo - Affiliazioni e Tesseramento - Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Amministrativo;
- ✓ Ufficio Terzo Settore;
- ✓ Ufficio Formazione;
- ✓ Organi delle strutture periferiche (Centri Regionali/Provinciali e Comunali).

d. Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi/controlli **specifici** posti in essere dal CNS Libertas, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione dei reati societari prevedono che:

- siano rispettate le norme previste dal Regolamento di amministrazione e contabilità e dal Regolamento amministrazione per i Comitati Regionali del CNS Libertas per la formazione del bilancio consuntivo semestrale e del bilancio consuntivo d'esercizio;
- tutti i documenti necessari per le verifiche del Collegio dei Revisori siano sempre disponibili presso l'ufficio Amministrazione, contabilità e bilancio;
- tutti gli obblighi societari, civilistici e contabili siano verificati dal Collegio dei Revisori, oltre che dal Responsabile Amministrazione, contabilità e bilancio;
- tutti i pagamenti effettuati ai fornitori siano preventivamente controllati e autorizzati come previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità del CNS Libertas.
- ogni intervento del Presidente e del Segretario Generale nella Giunta/Consiglio Nazionale sia verbalizzato ed archiviato insieme alla documentazione di supporto, ove presente;
- i verbali delle riunioni siano predisposti dal Segretario Generale, approvati dal Giunta Nazionale nella riunione successiva e quindi sottoscritti dal Segretario Generale e dal Presidente.

- vi sia una responsabilità primaria da parte del Presidente, o persona da lui delegata, nell'espletamento di tutti gli adempimenti richiesti dagli organi di vigilanza.

I presidi organizzativi **generali** posti in essere dal CNS Libertas a fronte dei reati societari, sono i seguenti:

- inserimento nelle norme di comportamento (o Codice Etico) adottate dal CNS Libertas di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i Dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili (ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; etc.);
- attività di formazione di base verso determinate risorse coinvolte nel processo di formazione del bilancio, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, etc.). ;
- tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale della bozza del bilancio, prima della riunione per l'approvazione dello stesso; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione.
- comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione (se esistente) o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.
- invio all'OdV delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, ecc. e non solo in base all'economicità).

3) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La presente “*Parte Speciale*” del Modello si riferisce ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero potenzialmente manifestarsi nella CNS Libertas.

a. Ipotesi di reato

L’articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha modificato l’articolo 25-bis del Decreto, sostituendone la rubrica con “*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*” ed inserendovi, tra l’altro, tra i reati presupposto quelli in materia di diritti di proprietà industriale e diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, quelli di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, a loro volta modificati dal citato articolo 15 della legge 99/2009.

Art. 473 del codice penale – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L’interesse tutelato dalla norma sopra riportata è il pubblico affidamento generato dai marchi e dai segni distintivi e la necessità per le imprese di mantenere la funzione distintiva e la funzione di indicazione di provenienza che tali segni garantiscono, nonché di tutelare invenzioni, modelli e disegni. La fattispecie si configura sia mediante la contraffazione o l’alterazione, che tramite l’uso dei segni distintivi, quando siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. L’elemento soggettivo di entrambi i reati è il dolo generico, sebbene ai fini della configurabilità della fattispecie, per quanto riguarda l’esistenza del titolo industriale, in luogo della effettiva conoscenza sia sufficiente la conoscibilità.

Art. 474 del codice penale – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Anche in questo caso, l'interesse tutelato dalla norma in esame è il pubblico affidamento generato dai marchi e dai segni distintivi e la necessità per le imprese di mantenere la funzione distintiva e la funzione di indicazione di provenienza che tali segni garantiscono, nonché di tutelare invenzioni, modelli e disegni. In particolare, la fattispecie reprime l'introduzione nel territorio dello Stato italiano di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati o la detenzione per la vendita, la vendita o la messa in circolazione dei medesimi. Anche in questo caso, occorre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, perché oltre alla rappresentazione e volontà del fatto, è richiesto che il soggetto abbia agito per procurarsi un profitto.

b. Attività sensibili

Le attività del CNS Libertas nelle quali il rischio di commissione di uno dei reati sopradescritti può presentarsi maggiormente, sono:

- acquisto di prodotti o macchinari dall'estero;
- redazione dei contratti di acquisto, vendita e *leasing* di prodotti o macchinari;
- redazione dei contratti di licenza di diritti di proprietà industriale, con particolare riferimento ai contratti di licenza di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, nonché di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.;
- utilizzo di prodotti, beni, tecnologie o macchinari coperti o interessati da un diritto di proprietà industriale di terzi;
- progettazione del materiale promo-pubblicitario.

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- ✓ Presidente Nazionale;
- ✓ Segretario Generale;
- ✓ Segreteria di Presidenza;
- ✓ Ufficio Organizzativo - Affiliazioni e Tesseramento - Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Amministrativo;
- ✓ Ufficio Comunicazione e Progetti;
- ✓ Ufficio Terzo Settore;
- ✓ Ufficio Formazione;
- ✓ Organi delle strutture periferiche (Centri Regionali/Provinciali e Comunali).

d. Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi/controlli **specifici** posti in essere dal CNS Libertas, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione a fronte dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento,

prevedono che:

➤ tenuto conto della natura, della diffusione e dei contenuti dei prodotti o dei macchinari, la CNS LIBERTAS verifica, di volta in volta, la provenienza, l'affidabilità e la reputazione del fornitore, nonché le condizioni di vendita (prezzo, tempi e modalità di consegna e di pagamento) e, ove emergano elementi oggettivamente "anomali", in quanto palesemente difforni dalle normali prassi di mercato, richiede al singolo fornitore documentazione comprovante, a seconda dei casi, la titolarità dei diritti di proprietà o di utilizzo di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, nonché di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri. Nel caso in cui tale documentazione risulti mancante, incompleta, contraffatta, ovvero non venga consegnata, non si procede al relativo acquisto e segnala tale circostanza al Segretario.

➤ la CNS LIBERTAS effettua "controlli a campione" sui prodotti acquistati per verificare che non si tratti di prodotti protetti dalla normativa richiamata, tempo per tempo vigente, segnalando immediatamente al Presidente eventuali anomalie riscontrate durante tali controlli.

➤ E', inoltre, garantita:

i. la formazione del personale impiegato nelle suddette operazioni a rischio in materia di proprietà industriale, mirata a rendere consapevoli i destinatari riguardo ai problemi giuridici connessi alla gestione dei relativi diritti;

ii. la sensibilizzazione degli organi e del personale del CNS Libertas nonché dei collaboratori esterni circa il corretto utilizzo delle risorse altrui in tema di proprietà industriale.

In relazione ai presidi **generali** che i destinatari devono seguire con riferimento alle sopra descritte ipotesi di reato, si possono dare le seguenti indicazioni:

➤ I Destinatari del Modello devono:

○ attuare un controllo preventivo e continuativo delle attività connesse con, o che implicano, l'utilizzo di diritti di proprietà industriale di terzi;

○ effettuare i necessari controlli sui contratti di cessione o licenza di diritti di proprietà industriale di terzi, nonché sui procedimenti e/o i prodotti su cui esiste un diritto di proprietà industriale di terzi;

○ garantire la costante formazione ed aggiornamento del personale e dei collaboratori che operano nelle aree a rischio per i reati di cui alla presente parte speciale.

4) REATI TRANSNAZIONALI E CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

La presente “*Parte Speciale*” del Modello si riferisce ai reati transnazionali e ai delitti contro la personalità individuale. Tenuto conto della parziale coincidenza delle attività sensibili astrattamente esposte al rischio di realizzazione dei reati transnazionali e dei delitti contro la personalità individuale, è stato ritenuto opportuno, al fine di evitare inutili duplicazioni di talune parti del Modello, procedere ad una trattazione unitaria delle suddette fattispecie.

a. Ipotesi di reato

Reati Transnazionali

Con la Legge 16 marzo 2006 n. 146 è stata data attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata ed ai relativi Protocolli Addizionali. Fulcro del provvedimento legislativo è l’art. 3 ove è definita la nozione di reato transnazionale. Tale norma individua, come elemento costitutivo indefettibile, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, senza, peraltro, specificarne i requisiti per la cui individuazione occorre far ricorso all’art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite che lo definisce, quale elemento normativo giuridico internazionale, come “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”. Nell’ottica transnazionale delineata, acquisiscono rilevanza, per espressa previsione normativa, i seguenti delitti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento (art. 378 c.p.).

Di questi però acquisisce rilevanza per le attività svolte dalla CNS Libertas il solo reato di Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

Delitti contro la personalità individuale

Per alcuni dei reati previsti dai “*Delitti contro la personalità individuale*” è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per la CNS Libertas ma per tale motivo è importante sottolineare che le ipotesi di reato in oggetto si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta. Nell’ottica delineata, acquisisce rilevanza per le attività svolte dalla CNS Libertas il solo reato di favoreggiamento della *Prostituzione minorile* (art. 600-bis c.p.).

b. Attività sensibili

Le attività del CNS Libertas nelle quali il rischio di commissione di uno dei reati sopradescritti può

presentarsi maggiormente, sono:

- acquisto di beni e/o servizi da soggetti esteri;
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale;
- stipula dei contratti con fornitori e terzi in genere;
- transazioni finanziarie con controparti estere;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- ✓ Presidente Nazionale;
- ✓ Segretario Generale;
- ✓ Ufficio Organizzativo - Affiliazioni e Tesseramento – Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Amministrativo;
- ✓ Ufficio Comunicazione e Progetti;
- ✓ Ufficio Terzo Settore;
- ✓ Ufficio Formazione;
- ✓ Organi delle strutture periferiche (Centri Regionali/Provinciali e Comunali).

d. Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi/controlli **specifici** posti in essere dal CNS Libertas, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione a fronte dei reati transnazionali e dei delitti contro la personalità individuale, prevedono che:

- siano effettuati i necessari controlli sui beni e le risorse di provenienza estera, nonché sulle attività del CNS Libertas all'estero;
- sia garantito, anche da parte dei collaboratori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto dell'Ente, il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- sia archiviata copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni e Periti di parte) a Giudici o a membri di Collegio Arbitrale, a Periti d'ufficio dagli stessi designati, competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse dell'Ente;
- colui al quale vengano contestati, con atto dell'Autorità Giudiziaria o dell'Autorità Amministrativa, fatti relativi ad attività che possano coinvolgere la CNS LIBERTAS deve darne immediatamente notizia e trasmettere copia degli atti eventualmente ricevuti al Presidente e all'Organismo di Vigilanza;
- i documenti dell'Ente utili ai fini della difesa in giudizio o per la testimonianza siano rilasciati soltanto su richiesta formale e motivata dell'interessato e previa apposita valutazione di congruenza e rilevanza da parte del CNS Libertas;

- sia periodicamente compiuta una verifica circa l'onorabilità e la professionalità di fornitori e consulenti del CNS Libertas;
- nei contratti stipulati con partner commerciali/finanziari esteri siano inserite apposite clausole risolutive, con pagamento di congrua penale a carico della controparte, nel caso di produzione di certificazioni/informazioni non veritiere e vengano comunque imposti obblighi di comunicazione di successive eventuali variazioni nella composizione societaria;
- sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese al CNS Libertas e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale.

I presidi organizzativi **generali** che devono essere posti in essere dal CNS Libertas a fronte dei reati transnazionali e dei delitti contro la personalità individuale, sono i seguenti:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni all'interno dell'Ente rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'Ente;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti dell'Ente sono sempre documentati e ricostruibili;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale devono essere congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun Dipendente dell'Ente;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate e la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

5) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente “*Parte Speciale*” del Modello si riferisce ai reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero potenzialmente manifestarsi nella CNS Libertas.

a. Ipotesi di reato

L’articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l’articolo 25-*septies*, relativo ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro successivamente modificato dall’articolo 300 del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 (attuativo della legge n. 123). Per completezza, si riportano di seguito, le ipotesi di delitto di cui alla sopra menzionata disposizione:

Art. 589 del codice penale - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici .

Art. 590 codice penale - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro trecentonove. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 ad euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 ad euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 ad euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Naturalmente, è necessario ricordare che le fattispecie di reato sopra riportate assumono rilevanza ai fini del Decreto e, quindi, del presente Modello, laddove gli stessi reati siano commessi “nell’interesse o a vantaggio” dell’ente (ex art. 5 comma 1 d.lgs. 231/2001) laddove, stando alle pronunce giurisprudenziali sul punto (Trib. Novara, 1.10.2010; Trib. Trani, Sez. Dist. Molfetta, 26.10.2009; Trib. Pinerolo, 23.09.2010; GUP Trib. Tolmezzo, 23.01.2012; Trib. Trento, 30.10.2013), ad integrare tale requisito può ritenersi sufficiente il risparmio di tempi e costi connessi all’implementazione delle misure a salvaguardia dell’igiene e della salute sul lavoro: in particolare, l’“interesse” (da valutarsi ex ante) consiste nella «tensione finalistica verso un risparmio d’impresa o un incremento di produttività» mentre il “vantaggio” (da valutarsi ex post) nell’«oggettivo e consapevole conseguimento delle predette situazioni vantaggiose, quali conseguenze della singola violazione colposa», la quale deve essere «frutto di esplicite deliberazioni» e non di «semplice negligenza» sotto forma di mera sottovalutazione dei rischi, inadeguata considerazione delle misure preventive o anche di violazione, in via episodica e in ambito locale decentrato, di procedure operative

vigenti o sistemi di sicurezza idonei a prevenire l'evento (GUP Trib. Tolmezzo, 23.01.2012; GUP Trib. Cagliari, 4.07.2011).

Ai fini della presente parte speciale assume fondamentale importanza quanto stabilito nell'art. 30, D.lgs. 81/2008, secondo cui il Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza e, in particolare:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei dipendenti;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei dipendenti;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.

La presente Parte speciale è stata dunque predisposta partendo dal presupposto che, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 30, co. 1, D.lgs. 81/2008, gli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica vigente costituiscono ulteriori parametri di idoneità del Modello dell'Ente piuttosto che il loro legale contenuto necessario. Si è ritenuto inoltre che, anche sulla base del livello di rischio che caratterizza la CNS Libertas, l'integrazione del Modello potesse adeguatamente svolgersi mediante richiami alla normativa prevenzionistica, assicurando il rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi da 1 a 4. Parimenti, in conformità a quanto affermato nelle *Linee guida Confindustria*, si è ritenuto che la mappatura dei rischi infortunistici potesse coincidere con la "*Valutazione dei rischi*" già formalizzata nell'apposito documento (DVR) adottato dal CNS Libertas ed essere definiti secondo il criterio dell'"*accettabilità*". Ai fini della stesura della presente parte si è tenuto conto, oltre che della normativa vigente, di quanto stabilito in tema dai seguenti Documenti: *Linee Guida Confindustria* (versione 2014); *Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) 2011*; D.V.R. adottato dal CNS Libertas (come tempo per tempo vigente); Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – Divisione VI - 11 luglio 2011, recante "*Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008) ed indicazioni sull'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2011) o alle BS OHSAS 18001:2007*"; decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 recante *Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)*"; le principali pronunce sinora intervenuti, sotto diversi profili, in tema di responsabilità dell'ente collettivo per infortuni sul lavoro, ex art. 25-septies, d.lgs. 231/2001 (cfr., ad es. Trib. Trani, Sezione Distaccata di Molfetta, ud. 26.10.2009 - dep. 11.01.2010; Trib. Novara, ud. 1.10.2010, dep. 26.10.2010; Trib. Pinerolo, ud. 23.09.2010; Trib. Cagliari, 4.07.2011; C. App. Brescia, 14.12.2011; Trib. Milano, 14.02.2012; Cass., Sez. IV, 19.03.2012, n.

10702; Cass., Sez. IV, 10.10.2012, n. 40070; Trib. Trento, 30.10.2013; Cass., Sez. VI, 16.10.2013, n. 42503; Cass., Sez. Un., 24.04.2014, dep. 19.09.2014, n. 38343 relativamente al caso *Thyssenkrupp*).

b. Attività sensibili

Le attività del CNS Libertas nelle quali il rischio di commissione di uno dei reati sopradescritti può presentarsi maggiormente, sono:

- ogni attività che implica la presenza fisica di lavoratori (siano essi lavoratori subordinati, autonomi, prestatori di contratti d'appalto o di somministrazione) nei luoghi di lavoro del CNS Libertas;
- predisposizione dei contratti di appalto, sub-appalto e somministrazione;
- predisposizione della documentazione prevista dalla legge in materia antinfortunistica e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- impiego e gestione del personale;
- organizzazione e manutenzione dei luoghi di lavoro;
- selezione di fornitori, consulenti e appaltatori.

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono i seguenti soggetti, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, così come indicati nelle rispettive disposizioni del d.lgs. 81/2008:

- ✓ Giunta Nazionale (organo di "*alta vigilanza*" sull'andamento generale della gestione);
- ✓ Presidente Nazionale ("*datore di lavoro*" ex art. 2, comma 1, lett. *b*), D.lgs. 81/2008);
- ✓ RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 2 lett. *l*) del D.lgs. 81/2008);
- ✓ RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ex art. 2, co. 1, lett. *e*), artt. 47-49, d.lgs. 81/2008);
- ✓ MC - Medico competente cui sono affidate le attività di sorveglianza sanitaria (ex art. 25, d.lgs. 81/2008);
- ✓ Incaricati per la prevenzione incendi (ex art. 46, d.lgs. 81/2008);
- ✓ Responsabili dell'emergenza (così come individuate nel D.V.R. adottato dal CNS Libertas).

d. Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi/controlli **specifici** posti in essere dal CNS Libertas, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione a fronte dei reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:

- i lavoratori del CNS Libertas siano tenuti, in particolare, a:
 - contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
 - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione;

- segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
 - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - partecipare ai programmi di (in)formazione;
 - sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- la CNS Libertas osservi i criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con tutte le autorità di vigilanza in materia di sicurezza (ad esempio: ASL territorialmente competenti, Ispettorati del lavoro, Direzioni Provinciali del Lavoro, Vigili del Fuoco, etc);
- nella selezione di fornitori, consulenti e appaltatori siano utilizzati criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza, nel rispetto delle procedure vigenti indicate nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente. Siano verificate periodicamente qualità, sicurezza ed affidabilità del prodotto e/o servizio reso dal fornitore;
- siano conservati e archiviati con cura presso la sede del CNS Libertas tutti i documenti riguardanti la materia della sicurezza e salute dei lavoratori e l'igiene dei luoghi di lavoro;
- siano documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (nella nomina da parte del Datore di Lavoro o nel contratto), del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente (nelle relative nomine);
- gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di formazione e sorveglianza sanitaria siano eseguiti senza ritardi e rendicontati annualmente o in occasione della riunione periodica sulla sicurezza.

I presidi organizzativi **generali** che devono essere posti in essere dal CNS Libertas a fronte dei reati commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono i seguenti:

- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il RSPP, o altro soggetto giuridicamente equivalente, qualificabile come controllo tecnico-operativo di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, o controllo di secondo grado;
- promozione dell'informazione e della formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- pieno rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento all'ambito dei contratti regolati dal D.lgs. 276/2003, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro.

6) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

La presente “*Parte Speciale*” del Modello si riferisce ai reati di riciclaggio. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero potenzialmente manifestarsi nella CNS Libertas.

a. Ipotesi di reato

L’articolo 63 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ha introdotto nel Decreto l’articolo 25-*octies*, relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Con l’art. 3, comma 5, L. 15 dicembre 2014 n. 186, nell’art. 25-*octies* del Decreto è stato poi aggiunto, a partire dall’1.01.2015, il reato di autoriciclaggio.

Art. 648 del c.p. – Ricettazione

“Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due od otto annui e con la multa da euro 516 a euro 10.329. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Art. 648-bis del c.p. – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La norma in esame presenta un’oggettività giuridica complessa: oltre alla tutela di interessi di natura patrimoniale, il delitto è posto a tutela dell’ordine economico in relazione ai turbamenti che l’attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato. L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico (Cass., Sez. II, 8.05.2013, n. 40084), consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita o anche solo nella rappresentazione della concreta possibilità della provenienza delittuosa della cosa (Cass., Sez. II, 26.11.2013, n. 8330). L’ignoranza circa la provenienza degli stessi esclude il dolo e, dunque, il reato, mentre continua a sussistere la punibilità a titolo di dolo eventuale in caso di dubbio circa la fonte dei beni o delle altre utilità. Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l’operazione atta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità, ancorché non professionalmente o mediante dissimulazione (Cass., Sez. II, 5.11.2013, n. 9026), purché essa, sia pur senza impedirlo in via definitiva, sia tale da rendere più difficile, con qualsiasi espediente, l’accertamento della provenienza delittuosa della cosa (Cass., Sez. II, 14.12.2012, n. 1422).

È quindi necessario informare tutti i soggetti interessati all’interno dell’Ente della normativa di riferimento e della procedura in materia di gestione delle risorse finanziarie contenute nel Modello e portare a conoscenza degli stessi ogni eventuale modifica o aggiornamento.

Art. 648-ter del c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si tratta di una fattispecie a forma libera che si differenzia dall'ipotesi di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) poiché, mentre quest'ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego, anche mediante condotte svolte non professionalmente o connotate da dissimulazione (Cass., Sez. II, 5.11.2013, n. 9026) in attività economiche o finanziarie delle stesse, intendendosi queste ultime sulla base di quanto desumibile dalle corrispondenti nozioni civilistiche di cui agli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. (Cass., Sez. II, 11.12.2013, n. 5546). Anche in questo caso, il presupposto può essere costituito dal reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. idoneo a produrre proventi illeciti rientrando nei relativi scopi anche quello di trarre vantaggi e profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso (Cass., Sez. Un., 27.02.2014, n. 25191). Si ritiene che per "impiegare" debba intendersi "investire": dunque, si fa riferimento ad un utilizzo a fini di profitto. Vengono punite, in sostanza, anche quelle attività mediate che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da taluni illeciti, ma che comunque consentono l'occultamento dei capitali illeciti e l'arricchimento delle associazioni criminali, colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (quali ad esempio, attività di arricchimento derivante da appalti, concessioni, commercio, attività di gioco o scommesse, ecc.).

La differenza coi delitti di ricettazione o riciclaggio consiste, essenzialmente, nel fatto che tale delitto ha per oggetto proventi normalmente già "ripuliti" (Cass., Sez. II, 11.12.2013, n. 5546) ma si ritiene, che esso assorba invece i primi, ogniquale volta il soggetto agisca in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate (Cass., Sez. II, 11.11.2009, n. 4800). L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico.

Art. 648-ter1 del c.p. – Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e una multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si tratta di un reato proprio applicabile nei confronti di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, ne impieghi sostituisca o trasferisca i relativi profitti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative che ne ostacolino concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa e non si esauriscano nella mera utilizzazione o godimento personale. Quanto allo sfondo di tutela, l'autoriciclaggio presenta natura "*plurioffensiva*", quantomeno nella forma del pericolo concreto, rispetto ai beni del patrimonio e/o della corretta amministrazione della giustizia nonché del mercato e della libera concorrenza, concretamente pregiudicati dall'immissione nel circuito economico legale di capitali illecitamente acquisiti.

Quanto alla tipologia comportamentale, ai fini del presente Modello, si ritengono rilevanti tutte le

forme di re-immissione nel circuito economico legale rientranti nelle definizioni civilistiche di cui agli artt. 2082, 2135 e 12195 c.c. o aventi comunque risvolti economico-finanziari (acquisizioni di appalti, acquisto di partecipazioni societarie o di titoli sul mercato borsistico, locazione immobiliare, forniture di beni o servizi, etc.) o fine di profitto, purché *concretamente* idonee ad ostacolare l'accertamento l'identificazione della provenienza delittuosa delle relative disponibilità: laddove - come indicato pure nella Circolare Confindustria dal titolo *Il reato di auto riciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231* del 12 giugno 2015, n. 19867 e nel successivo parere Asso231 dal titolo *Autoriciclaggio: i timori di Confindustria e la posizione di Asso231* del 29 luglio 2015 - proprio tale ultimo avverbio segna la differenza con le corrispondenti condotte di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. le quali, per come sin qui definite dalla giurisprudenza, risultano caratterizzate soltanto dall'astratta idoneità a produrre il medesimo effetto di ostacolo (come, ad esempio, il semplice deposito di denaro su conto corrente, ancorché trasparente e tracciabile ovvero il trasferimento ad altro conto corrente diversamente intestato ed aperto presso altro istituto bancario: cfr., *ex multis*, Cass., Sez. II, 22.09.2010, n. 35763): con la conseguenza che, anche ai fini del presente Modello, non può costituire autoriciclaggio, il pagamento di dipendenti o collaboratori con proventi di delitti non colposi. L'oggetto della condotta consiste, invece, nel *denaro o altra utilità* (bene mobile o immobile avente valore economico-patrimoniale) proveniente, direttamente o indirettamente, da qualsiasi *delitto non colposo*. Il reato si considera unico anche se, mediante unica condotta, si impiegano disponibilità provenienti da diversi reati-presupposto mentre si hanno più reati, eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione *ex art. 81 cpv. c.p.*, se, con plurime e distinte condotte si frazioni nel tempo il provento dello stesso reato-presupposto.

L'autoriciclaggio, peraltro, può derivare anche da precedenti delitti di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio laddove il primo impiego generi proventi (si pensi, ad esempio, ad investimenti fruttuosi che producano guadagni o plusvalenze). Nel concetto di *mera utilizzazione o godimento personale*, quale causa di esclusione del fatto oggettivo di reato, si ritiene possano prudenzialmente farsi rientrare, ai fini del presente Modello, le condotte di acquisto/godimento di beni di consumo per esigenze personali (ad esempio, l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione propria e/o della famiglia o il mero versamento su un conto corrente intestato a proprio nome), purché prive di qualsiasi risvolto economico o di profitto.

b. Attività sensibili

Le attività "*a rischio*" del CNS Libertas nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- gestione/amministrazione di entrate o comunque operazioni che comportino utilizzo di denaro;
- gestione incassi, flussi monetari o finanziari;
- operazioni mobiliari, immobiliari e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro;
- acquisto di beni e/o servizi;
- apertura e gestione di conti correnti bancari;
- reperimento di risorse finanziarie;
- pagamenti da o per terzi (tesserati/affiliate, fornitori, consulenti, etc.);
- investimenti con controparti;
- pianificazione di investimenti;
- sponsorizzazioni.

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- ✓ Presidente Nazionale;
- ✓ Segretario Generale;
- ✓ Ufficio Organizzativo - Affiliazioni e Tesseramento - Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Amministrativo;
- ✓ Ufficio Terzo Settore;
- ✓ Ufficio Formazione;
- ✓ Organi delle strutture periferiche (Centri Regionali/Provinciali e Comunali).

d. Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi/controlli **specifici** posti in essere dal CNS Libertas, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione a fronte dei reati di riciclaggio, prevedono che:

➤ Con riferimento *all'acquisto o vendita beni e servizi* si osservano e/o garantiscono le seguenti regole di condotta:

- gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari dell'Ente siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- gli acquisti di beni e servizi siano svolti in conformità al vigente Regolamento Amministrazione e Contabilità (Titolo IX "Attività Negoziale"), al Regolamento Amministrazione per i Comitati Regionali e nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016;
- gli ordini vengono definiti, valutati e gestiti, anche a livello contrattuale, secondo le regole e flussi di attività diretti a garantire l'analisi della capacità tecnica e/o temporale e/o economica, nonché la "sicurezza" dell'operazione e la conformità alle norme applicabili vigenti;
- la selezione di potenziali fornitori e/o consulenti sia svolta nel rispetto del Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016, e in conformità a quanto previsto dal Codice Etico;
- utilizzo di idonei modelli contrattuali con termini e condizioni adeguatamente formalizzati;
- verifica che la fornitura di beni o servizi sia avvenuta a condizioni di mercato ed in conformità con quanto contrattualmente previsto;
- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i Partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere), deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- con riferimento alla correttezza commerciale/professionale dei fornitori e dei terzi, devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando ogni strumento idoneo a tal fine;
- gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari dell'Ente devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite.

➤ Con particolare riferimento alla *gestione di pagamenti (da o per terzi) inclusi rimborsi spese, alle operazioni su conto corrente o all'accesso a sistemi telematici bancari*, si osservano le seguenti regole di condotta:

- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento che per la disposizione, articolati in funzione dell'importo;
- esistenza di un sistema di “deleghe con procura” e “deleghe per cassa” entro limiti di importo predeterminati;
- nessun pagamento può essere effettuato e/o ricevuto dalla CNS Libertas in contanti oltre i limiti stabiliti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia;
- ogni pagamento, inclusi quelli di cui a fatture, tasse, imposte e contributi, viene effettuato solo se debitamente autorizzato;
- ogni pagamento deve essere effettuato, in conformità alle procure vigenti, solo a seguito di registrazione di regolare fatturata parte dell'ufficio Amministrazione, Contabilità e Bilancio e previa verifica di conformità sul bene/servizio reso, in collaborazione con la singola struttura richiedente;
- l'accesso ai sistemi telematici bancari viene effettuato dal Segretario Generale ovvero ad ogni eventuale altro soggetto espressamente autorizzato per iscritto.;
- viene svolta una verifica periodica sulla corrispondenza tra incassi contabilizzati e quanto versato sul conto corrente bancario;
- viene effettuato un controllo sull'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- il rimborso delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio, etc.) avviene solo su richiesta da inoltrarsi esclusivamente mediante apposito modulo corredato da relativa documentazione, previa ordine/delibera/ autorizzazione del CNS Libertas e sempre che risulti da preciso incarico nominativo nel rispetto di tutti i requisiti indicati nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità a seconda del soggetto (componente Organo dell'Ente, tecnico, collaboratori a progetto/partita IVA/per attività sportiva dilettantistica o amministrativo/gestionale);
- ogni operazione di pagamento deve essere tracciata e documentata.

➤ Con riferimento alle *attività di dichiarazione, fatturazione e versamento delle imposte in nome e per conto dell'Ente nell'ambito delle quali potrebbero commettersi delitti tributari di cui al d.lgs. 74/2000* (come modificati dal d.lgs. 158/2015) che, seppure previsti nell'art. 25 undecies nel d.lgs. 231/2001, siano comunque idonei a costituire il presupposto dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio (cfr., ad esempio, Cass., Sez. II, 6.12.2013, n. 11777; Sez. II, 9.10.2012, n. 42120; Sez. II, 17.01.2012, n. 6061; Sez. III, 24.02.2011, n. 11970; Sez. II, 17.11.2009, 49427), la CNS LIBERTAS garantisce il rispetto delle regole previste dal Regolamento Amministrazione e Contrabilità.

I presidi organizzativi **generali** che devono essere posti in essere dal CNS Libertas a fronte dei reati di riciclaggio, sono i seguenti:

➤ verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;

coinvolgimento di “*persone politicamente esposte*”, come definite all’art. 1 dell’Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);

- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari, con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

7) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La presente “*Parte Speciale*” del Modello si riferisce ai delitti informatici. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero potenzialmente manifestarsi nella CNS Libertas.

a. Ipotesi di reato

L’articolo 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica*”, ha introdotto nel Decreto l’articolo 24-bis rubricato “*Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati*”.

Articolo 615-ter del c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Si tratta di un reato comune, che può essere compiuto da chiunque, le quali misure di sicurezza (a cui fa riferimento la norma) sono sia le c.d. misure logiche (ad esempio *password*) che le c.d. misure fisiche (armadi chiuse, locali non accessibili a tutti, servizi di controllo e vigilanza). Il reato punisce due diverse condotte: l’introduzione abusiva nel sistema protetto e il mantenersi nello stesso contro la volontà del titolare. Al riguardo, va sottolineato che il reato può essere commesso anche da chi, autorizzato all’accesso al sistema per una determinata finalità, non rispetti le condizioni a cui era subordinato l’accesso e lo utilizzi per finalità diverse, abusando dell’autorizzazione concessa.

Art. 615-quater del c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

Si tratta di un reato comune di pericolo, in quanto il possesso, la comunicazione o la diffusione abusive di mezzi idonei a superare la protezione di un sistema informatico o telematico (password, codici di accesso o, semplicemente, informazioni che consentano di eludere le misure di protezione) comportano il pericolo della commissione di un accesso abusivo a detti sistemi. La fattispecie richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Art. 615-quinquies del c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Si tratta anche in questo caso di un reato comune di pericolo, in quanto il possesso, la comunicazione, la diffusione, o la messa a disposizione di terzi di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici rilevano in quanto posti in essere per uno degli scopi indicati nella disposizione, ovvero di danneggiare anche in parte un sistema informatico o telematico o di favorirne l’interruzione anche

parziale o l'alterazione del suo funzionamento. La fattispecie è caratterizzata dunque dalla presenza del dolo specifico.

Art. 635-bis del codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si tratta di un reato di evento che reprime l'effettivo danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici altrui. La fattispecie è aggravata quando il danneggiamento è commesso con violenza alla persona o minaccia o quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635-ter del codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Si tratta di una ipotesi speciale di danneggiamento informatico, che si applica quando le informazioni, i dati o i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o sono ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La fattispecie è strutturata come delitto aggravato dall'evento: se il danneggiamento si realizza si applica la più grave ipotesi prevista dal secondo comma, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di cui al comma primo, è sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare il danneggiamento. Si applicano le stesse circostanze aggravanti indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis c.p.

Art. 635-quater del codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si tratta di un reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento. La fattispecie sarà integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato 1) mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi, o 2) mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La distinzione tra danneggiamento di dati e danneggiamento del sistema è legato alle conseguenze della condotta: quando la soppressione o alterazione di dati, informazioni e programmi renda inutilizzabile, o danneggi gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la fattispecie di cui al presente articolo.

Art. 635-quinquies del codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Si tratta di un reato a consumazione anticipata, analogo al precedente art. 635-ter, che riguarda in questo caso il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La fattispecie è strutturata come delitto aggravato dall'evento: se il danneggiamento si realizza si applica la più grave

ipotesi prevista dal secondo comma, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di cui al comma primo, è sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare il danneggiamento. Si applicano le stesse circostanze aggravanti indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis.

Art. 617-quater del codice penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

La disposizione, unitamente a quello previsto dal successivo articolo 617-quinquies, è volta a tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, intendendosi per tali qualunque scambio di dati tra due o più sistemi informatici. Vi rientrano, quindi, gli scambi di *email*, le *mailing list*, i *forum*, le *chat*, i *newsgroup*, ecc. Si può parlare di intercettazione abusiva (fraudolenta) quando la comunicazione è riservata ad un determinato numero di destinatari: per la comunicazione a carattere pubblico (ad esempio siti *web*) non è ipotizzabile alcuna riservatezza.

I reati si verificano quando si prende fraudolentemente cognizione del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione, ovvero quando si impedisca o interrompa la comunicazione intercettata (comma 1), ovvero il contenuto della comunicazione venga divulgato al pubblico (comma 2).

I reati sono esclusi se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione e perseguibili a querela di parte. Se ricorre una delle circostanze indicate al comma terzo, la perseguibilità è d'ufficio e la pena è aumentata.

Art. 617-quinquies del codice penale – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Si tratta di un reato comune di pericolo, che si realizza quando vengano installate apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Dunque, il reato si consuma con la mera installazione delle apparecchiature, non occorrendo che si realizzi alcuno dei fatti per cui l'apparecchiatura è stata installata. Il reato è escluso se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione.

491-bis del codice penale – Documenti Informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

L'articolo ha esteso alle falsità riguardanti un documento informatico le disposizioni in tema di falso in atto pubblico e falso in scrittura privata.

Art. 640-quinquies del codice penale – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge

per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La condotta incriminata riguarda solo il certificatore c.d. “qualificato”, ossia colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. Pertanto, non rientra tra le ipotesi da considerarsi a rischio per la CNS Libertas.

b. Attività sensibili

E' necessario premettere che tutte le attività relative alla redazione di un “documento informatico”, intendendosi come tale “qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”, e come “**supporto informatico**” qualsiasi “supporto di memoria – sia esso interno o esterno all’elaboratore – sul quale possono essere registrati e conservati per un certo lasso di tempo dei dati, destinati ad essere letti ed eventualmente elaborati da un sistema informatico”, possono essere penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 491-bis c.p. in chiave di reato presupposto.

Inoltre, assumono astrattamente rilevanza in chiave di possibili reati presupposto tutte le attività che si svolgono mediante sistemi informatici adottati dalla CNS Libertas.

Ciò premesso, le attività “a rischio” nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- creazione account per accesso a sistemi informatici;
- abilitazione all’accesso, manutenzione e custodia della password;
- accesso (fisico) presso gli uffici e accesso (logico) alla rete;
- utilizzo pc;
- immissione/gestione/utilizzo dei dati sensibili nei sistemi informatici;
- comunicazioni telematiche o informatiche dirette alla P.A. ed, in generale, ad ogni autorità pubblica che intrattenga rapporti con la CNS LIBERTAS;
- comunicazioni telematiche od informatiche dirette a soggetti privati;
- predisposizione, modificazione, trasmissione, archiviazione e custodia di dati, informazioni o documenti riservati per via o su supporto telematico o informatico;
- scambio di corrispondenza interna via telematica e corrispondenza con l’esterno tramite posta elettronica;
- cancellazione dati inseriti da utenti non più nell’organico dell’Ente;
- manutenzione dei sistemi, dei terminali e dei PC dei dipendenti (interventi periodici e straordinari);
- programmazione di sistemi informatici personalizzati;
- adattamento/aggiornamento di sistemi informatici personalizzati;
- perdita dei dati e backup periodico dei dati;
- utilizzo/gestione telefoni cellulari, tablet e notebook;
- interruzioni nelle comunicazioni e nelle operazioni d’uso dei PC.

In considerazione delle modalità di realizzazione dei reati sopra prospettati, si evidenzia come la materia rilevi inoltre per il collegamento che l’abuso degli strumenti informatici e telematici potrebbe avere con altri reati tra cui i reati societari, quali false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false

comunicazioni in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), ovvero reati come la truffa in danno dello Stato o la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, comma 2, n. 1 e 640-bis c.p.), o ancora l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (*ex art. 316-ter c.p.*).

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- ✓ Presidente;
- ✓ Segretario Generale;
- ✓ Ufficio Organizzativo - Affiliazioni e Tesseramento - Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Amministrativo;
- ✓ Ufficio Terzo Settore;
- ✓ Ufficio Formazione;
- ✓ Organi delle strutture periferiche (Centri Regionali/Provinciali e Comunali).

d. Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi/controlli **specifici** posti in essere dal CNS Libertas, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione a fronte dei delitti informatici, prevedono:

- il corretto impiego dei sistemi informatici, delle procedure e delle chiavi di accesso, nonché l'assenza di elementi ostativi dettati dalle norme della presente parte speciale;
- siano nominati amministratori di sistema in possesso della professionalità ed affidabilità richiesta per il ruolo;
- siano ricostruibili la formazione di dati, informazioni e documenti informatici (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- siano ricostruibili le autorizzazioni all'uso e le responsabilità in materia di codici di accesso, chiavi elettroniche, password e misure di sicurezza in genere;
- sia vietata la divulgazione e l'appropriazione abusiva di codici di accesso, chiavi elettroniche, *password* e misure di sicurezza in genere;
- gli strumenti informatici non possono essere alterati né nella loro configurazione *hardware* né nella loro configurazione *software*, salvo autorizzazione dell'amministratore di Sistema. In particolare:
 - a) non possono essere installati programmi né modificati senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema,
 - b) quando si abbandona la postazione, anche per pochi minuti, è preferibile che l'utente si disconnetta sempre, per poi riaccedere, utilizzando la specifica funzione del sistema operativo. L'utente deve essere ben consapevole che, se abbandona la postazione di lavoro senza essersi disconnesso, è possibile che un terzo non autorizzato compia operazioni vietate dalla legge o dal presente Modello. In questo caso le eventuali conseguenze, penali, civili o disciplinari, ricadranno sul medesimo utente.

- c) Tutte le postazioni lavoro, le stampanti, gli scanner, etc. devono essere spente al termine della giornata lavorativa o in caso di allontanamento prolungato.
- d) L'utente è responsabile dell'efficienza della postazione: pertanto, deve segnalare tempestivamente all'Amministratore di Sistema anomalie, malfunzionamenti, rallentamenti del computer. Resta fermo che egli non deve intervenire senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema.
- e) In caso di smarrimento e/o furto degli strumenti portatili in dotazione, l'utente è tenuto a sporgere immediatamente denuncia alle competenti autorità e ad inviarne copia alla CNS LIBERTAS, specificando quali dati erano contenuti negli strumenti smarriti.
- f) L'utente deve mantenere riservata la password, non divulgarla a terzi, non permettere ad altri utenti di operare con il proprio identificativo utente, non trascriverla su supporti (es. fogli, post-it) facilmente accessibili a terzi. È essenziale che l'utente riponga la massima cura nella gestione delle password, perché un accesso effettuato con la propria password sarebbe irrimediabilmente riconducibile all'utente medesimo, con conseguenti eventuali responsabilità penali, civili e disciplinari.
- g) Ogni utente è responsabile del corretto utilizzo della casella di posta elettronica assegnatagli. Tale indirizzo deve essere impiegato unicamente nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per conto dell'Ente. Non deve essere quindi impiegato per la corrispondenza privata, né per partecipare a forum, dibattiti, mailing lists, ecc. I messaggi inviati dall'account CNS LIBERTAS devono essere caratterizzati da professionalità, chiarezza, correttezza e cortesia.
- h) In caso di ricezione di messaggi SPAM è vietato aprirli, rispondere o aprire gli allegati. In ogni altro caso, qualsiasi allegato ricevuto, anche se proveniente da fonte sicura, deve essere scansionato con l'antivirus.
- i) Non è consentito, per nessuna ragione, lo scambio e l'archiviazione di messaggi di posta elettronica idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché lo stato di salute e la vita sessuale proprie e/o di terzi. E', inoltre, espressamente vietato l'uso di linguaggio o di immagini oscene, ingannevoli, diffamatorie, discriminatorie e/o comunque idonee a creare un danno alla CNS Libertas.

In conformità a quanto stabilito nelle Linee guida di Confindustria (versione 2021), in relazione alla prevenzione della frode informatica, ove viene suggerito il rispetto della normativa sulla *privacy* a tutela del dipendente, la CNS LIBERTAS fa applicazione della medesima normativa anche allo scopo di garantire la massima sicurezza dei sistemi informatici;

I presidi organizzativi **generali** che devono essere posti in essere dal CNS Libertas a fronte dei delitti informatici, sono i seguenti:

- Sistema di controlli interno alla CNS LIBERTAS che preveda ai fini del corretto e legittimo accesso (eventuale) ai Sistemi informativi della Pubblica Amministrazione:
- un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai sistemi informativi della P.A. possedute, per ragioni di servizio, da determinati Dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture organizzative;
 - la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei Dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dal CNS Libertas;
 - il rispetto della normativa sulla *privacy* a tutela del Dipendente.

- adeguata informazione a tutti i Dipendenti su l'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi.
- sottoscrizione da parte dei Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati di uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche del CNS Libertas.
- sensibilizzazione dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati sulla necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso.
- non permettere l'utilizzo dei sistemi informatici del CNS Libertas da parte dei Dipendenti per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico.
- tutti i Dipendenti e Consulenti/Collaboratori del CNS Libertas sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenute nella politica dell'Ente relativa alla gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni (procedura organizzativa e istruzioni operative emanate in materia) e relativa alla gestione delle credenziali personali (*username* e *password*).

Infine, ad integrazione delle speciali regole di condotta qui indicate, si richiamano le disposizioni emanate in materia di riservatezza dal Garante per il trattamento dei dati personali (c.d. "*Linee Guida del Garante per posta elettronica ed internet*"), misure particolarmente efficaci per garantire una corretta organizzazione ed un'adeguata prevenzione nei confronti dei c.d. reati informatici.

8) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente “*Parte Speciale*” del Modello si riferisce ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero potenzialmente manifestarsi nella CNS Libertas.

a. Ipotesi di reato

L'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha introdotto l'articolo 25-novies, rubricato “*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”. Tra i reati ivi previsti quelli che rilevano ai fini del presente Modello sono:

Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 della L. 633/1941); Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis della L. 633/1941); Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter della L. 633/1941); Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies della L. 633/1941).

La decisione operata dal legislatore di inserire nella gamma dei reati c.d. presupposto del d.lgs. 231/2001 anche quelle tipologie riguardanti la tutela della proprietà industriale e intellettuale, rientra nella dura lotta alla contraffazione e prevede l'inasprimento delle pene contro tutte quelle tipologie di reato che danneggiano l'economia nazionale e che violano i diritti del consumatore o utente finale.

È prevista, infatti, una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e una interdittiva fino ad un anno, per l'immissione sui sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico attraverso l'utilizzo di connessioni di qualsiasi genere di opere dell'ingegno o parte di esse in qualsiasi modo preservate anche quando tali fattispecie di reato sono commesse su opere altrui non destinate alla pubblicazione, allorché ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore. Sono puniti, altresì, la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati. Stesse misure sanzionatorie sono previste poi per l'abusiva duplicazione a fini di profitto di programmi per elaboratore, per l'importazione, la distribuzione, la vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti su supporti provi di contrassegno SIAE, nonché per la predisposizione di mezzi atti ad eludere o asportare i dispositivi di protezione di un programma per elaboratore. Medesima tutela per l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento in tutto o in parte di opere dell'ingegno rivolte al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi, videogrammi di opere musicali, cinematografiche e audiovisive; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali e multimediali.

b. Attività sensibili

Tenuto conto dell'organizzazione e dell'attività del CNS Libertas, costituiscono attività sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- attività promo-pubblicitaria e promozionale in genere;
- acquisto e utilizzo di programmi, *software* o banche dati, supporti usati per i *backup*;
- conservazione dei supporti originali contenenti il *software*;
- gestione del sito internet dell'Ente;

- predisposizione e gestione di loghi, carta intestata, brochure informative del CNS Libertas;
- acquisto e utilizzo di opere dell'ingegno o prodotti comunque tutelati da diritto d'autore ai sensi delle normative tempo per tempo vigenti.

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- ✓ Presidente Nazionale;
- ✓ Segretario Generale;
- ✓ Segreteria di Presidenza;
- ✓ Ufficio Organizzativo - Affiliazioni e Tesseramento – Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Comunicazione e Progetti;
- ✓ Ufficio Terzo Settore;
- ✓ Ufficio Formazione;
- ✓ Organi delle strutture periferiche (Centri Regionali/Provinciali e Comunali).

d. Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi/controlli **specifici** posti in essere dal CNS Libertas, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione a fronte dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, prevedono:

- tenuto conto della natura, della diffusione e dei contenuti del prodotto o dell'opera, la CNS LIBERTAS verifica, di volta in volta, la provenienza, l'affidabilità e la reputazione del fornitore nonché le condizioni di vendita (prezzo, tempi e modalità di consegna e di pagamento) e, ove emergano elementi oggettivamente "anomali", in quanto palesemente difforni dalle normali prassi di mercato, richiede al singolo fornitore documentazione comprovante, a seconda dei casi, l'originalità del prodotto, la licenza alla sua vendita e/o al suo utilizzo e, più in generale, la conformità alle normative vigenti in tema di protezione delle opere dell'ingegno e tutela del diritto d'autore. Nel caso in cui tale documentazione risulti mancante, incompleta, contraffatta, ovvero non venga consegnata la CNS LIBERTAS non procede al relativo acquisto;
- deve essere garantito nei contratti di acquisto di prodotti interessati da un diritto d'autore che il fornitore dichiari, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di essere in possesso della eventuale necessaria licenza all'utilizzo di tali diritti;
- siano rispettati i divieti e le restrizioni eventualmente stabiliti negli accordi di licenza stipulati con fornitori di software o negli accordi di sponsorizzazione e/o patrocinio;
- è vietato e punito ogni comportamento che, pur non costituendo reato, sia volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà intellettuale altrui o di informazioni riservate.

I presidi organizzativi **generali** che devono essere posti in essere dal CNS Libertas a fronte dei delitti in violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- È fatto espresso divieto per tutti i Destinatari di:

- contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti o servizi, con riferimento ai quali, con ordinaria e qualificata diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale o intellettuale;
 - introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione prodotti o servizi con marchi o altri segni distintivi tutelati, nazionali o esteri, che siano contraffatti o alterati;
 - impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'impresa o il compimento di atti di concorrenza sleale;
 - progettare, realizzare, utilizzare o mettere in circolazione prodotti/servizi o opere dell'ingegno realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o intellettuale o in violazione degli stessi, potendo conoscerne l'esistenza con ordinaria e qualificata diligenza.
- La CNS Libertas svolge verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati (ricerca di anteriorità) e che non vengano violati i diritti di terzi.
- CNS LIBERTAS sensibilizza il personale circa il corretto utilizzo delle risorse altrui in tema di proprietà industriale.

9) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente “*Parte Speciale*” del Modello si riferisce ai delitti di criminalità organizzata. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero potenzialmente manifestarsi nella CNS Libertas.

a. Ipotesi di reato

L’articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, ha introdotto nel Decreto l’articolo 24-ter, rubricato “*Delitti in materia di criminalità organizzata*”. Tra quelli ivi previsti, risultano a rischio per la CNS LIBERTAS:

Art. 416, 6° comma, - Associazione per delinquere

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 12, co. 3 e 3-bis, D.Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Art. 416-bis del codice penale – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per entrambi i reati ci si richiama a quanto contenuto nella Parte speciale “4” del presente Modello in tema di reato transazionale (anche se essi non appaiono configurabili relativamente alle attività svolte dal CNS Libertas ad eccezione, semmai, del delitto di cui all’art. 12, comma-*bis*, D.lgs. 286/1998).

In ottica preventiva, va altresì considerata la concreta possibilità di una contestazione nei termini del concorso esterno, ai sensi dell’art. 110 c.p., ove uno dei soggetti in posizione significativa nell’ambito dell’Ente (“apicale” o “sottoposto” ai sensi dell’art. 5, comma 1, rispettivamente lett. *a*) e *b*), d.lgs. 231/2001), pur non partecipando al vincolo associativo, vi apporti un contributo causale effettivo nell’interesse (anche o soltanto) dell’Ente.

b. Attività sensibili

Le attività “*a rischio*” del CNS Libertas nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di beni e/o servizi;
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale;
- stipulazione dei contratti con terzi;
- transazioni finanziarie;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell’operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- ✓ Presidente Nazionale;
- ✓ Giunta Nazionale;
- ✓ Segretario Generale;
- ✓ Ufficio Organizzativo - Affiliazioni e Tesseramento – Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Amministrativo;
- ✓ Ufficio Comunicazione e Progetti;
- ✓ Ufficio Terzo Settore;
- ✓ Ufficio Formazione;
- ✓ Organi delle strutture periferiche (Centri Regionali/Provinciali e Comunali).

d. Presidi organizzativi e di controllo

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre ai presidi già descritti nella parte speciale in tema di reato transazionale (capitolo 7) del presente Modello, presidi organizzativi/controlli **specifici**

posti in essere dal CNS Libertas, che possono essere considerati a prevenzione a fronte dei delitti di criminalità organizzata, prevedono:

- gli acquisti di beni e servizi siano svolti in conformità al vigente Regolamento Amministrazione e Contabilità (Titolo IX “Attività Negoziale”), al Regolamento Amministrazione per i Comitati Regionali e nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016; con preferenza per coloro che risultano iscritti nelle liste presso le Prefetture in quanto considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa, nel rispetto delle procedure vigenti dell’Ente;
- in riferimento ai reati concernenti il traffico di migranti, la CNS LIBERTAS controlla la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, ove stranieri, al possesso di un regolare permesso di soggiorno.

I presidi organizzativi **generali** che devono essere posti in essere dal CNS Libertas a fronte dei delitti di criminalità organizzata sono i seguenti:

- siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- ad integrazione/specificazione di quanto previsto nella parte generale, al punto 3.3., si attuino meccanismi di autodenuncia, in virtù dei quali, in presenza di attendibili segnali d’allarme (ad esempio, comportamenti abnormi o comunque anomali, poco trasparenti o altamente equivoci) chiunque è tenuto a segnalarli (anche in forma anonima) alla CNS Libertas e all’Organismo di Vigilanza per l’eventuale avvio delle opportune indagini e verifiche;
- sia garantito, anche da parte dei collaboratori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto del CNS Libertas, il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro (anche minorile), ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla CNS LIBERTAS e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle eventuali tariffe vigenti.

10) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente "*Parte Speciale*" del Modello si riferisce al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero potenzialmente manifestarsi nella CNS Libertas.

a. Ipotesi di reato

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "*compromettenti*" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza. Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare. Risponderà, ad esempio, del reato in esame l'Ente che induca il dipendente imputato o indagato a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) mediante minacce (licenziamenti, dimensionamenti) ovvero promesse (di denaro o progressioni di carriera), per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'Ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

b. Attività sensibili

Data la tipologia del reato in esame, sono potenzialmente a rischio tutte le operazioni che possano portare a rapporti con l'Autorità Giudiziaria. Infine, per il reato in oggetto non sono individuabili particolari processi a rischio in quanto la commissione del reato è possibile solo nell'ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di soggetti riconducibili alla CNS LIBERTAS.

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- ✓ Presidente Nazionale;
- ✓ Giunta Nazionale;
- ✓ Segretario Generale;
- ✓ Organi delle strutture periferiche (Centri Regionali/Provinciali e Comunali).

In particolare, si precisa che l'elenco dei soggetti sopra riportato non deve considerarsi tassativo, atteso che ciascun soggetto apicale dell'Ente potrebbe in linea teorica essere coinvolto nel reato d'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

d. Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi/controlli **specifici** posti in essere dal CNS Libertas, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione a fronte del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, prevedono:

- siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- siano effettuati i necessari controlli sull'assenza di circostanze ostative in relazione alle fattispecie dei reati della presente parte speciale;
- qualora un soggetto apicale del CNS Libertas ovvero un suo sottoposto sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione dell'Ente, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo.
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla CNS LIBERTAS e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale;
- il soggetto apicale, o suo sottoposto, ha altresì l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da altri Dirigenti o Dipendenti volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Qualora egli riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro od altra utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico od il soggetto a questi gerarchicamente sovraordinato qualora l'indebita pressione e la promessa di beni od utilità provenga dal proprio superiore gerarchico).
- la medesima comunicazione deve altresì essere inoltrata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza per i provvedimenti di competenza.

I presidi organizzativi **generali** che devono essere posti in essere dal CNS Libertas a fronte del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, sono i seguenti:

- sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati.

Gli stessi principi, in quanto applicabili, sono osservati anche da terzi interessati in relazione alle dichiarazioni dai medesimi rilasciate all'Autorità Giudiziaria in merito a vicende di qualsiasi natura inerenti alla CNS LIBERTAS di cui gli stessi siano a conoscenza.

11) REATI AMBIENTALI

La presente “*Parte Speciale*” del Modello si riferisce ai reati ambientali. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero potenzialmente manifestarsi nella CNS Libertas.

a. Ipotesi di reato

Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006): Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis) Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137) Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256); Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art.269). L. 549/1993: Reati in materia di ozono e atmosfera (art.3).

La responsabilità dell'ente è stata estesa ai reati ambientali dal D.lgs. 121/2011, emanato in attuazione della direttiva 2008/99/CE. L'Unione europea ha mostrato preoccupazione per la diffusione degli illeciti in materia ambientale, i cui effetti spesso si propagano anche oltre le frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Ha dunque imposto agli Stati membri di perseguire penalmente condotte che “provochino o possano provocare” pregiudizi all'ambiente e siano tenute “intenzionalmente o per grave negligenza”. Per le sole “gravi violazioni” della disciplina europea in materia ambientale, i legislatori nazionali sono stati vincolati a introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sia per la persona fisica sia per l'ente. I punti cardine della disciplina europea sulla tutela penale dell'ambiente sono dunque tre: l'incriminazione di gravi violazioni, dannose o almeno concretamente pericolose per l'ambiente; la commissione dei reati con dolo o grave negligenza; la previsione di sanzioni caratterizzate da efficacia, proporzionalità e dissuasività. La disciplina legislativa italiana rispecchia in parte l'impulso proveniente dall'Unione europea. Anzitutto, dei reati ambientali presupposto di responsabilità ai sensi del decreto 231 solo alcuni sono concepiti come reati di danno o di pericolo concreto; altri incriminano condotte espressive di un pericolo meramente astratto. Ne consegue che, in questi casi, non è imposto al giudice di verificare in concreto la sussistenza di un pericolo, il quale viene concepito come presupposto della mera condotta illecita. Non essendo richiesta la dimostrazione di un'effettiva pericolosità della condotta, non è ammessa alcuna prova contraria in ordine all'insussistenza del pericolo. Una simile impostazione, però, potrebbe suscitare perplessità sia rispetto alla già evocata disciplina europea, sia rispetto al principio costituzionale di offensività. Quest'ultimo, infatti, tollera l'incriminazione di fatti la cui pericolosità risulti insita nella condotta e non esiga ulteriori verifiche concrete, ma con riferimento a beni giuridici intangibili, cui ben si attaglia l'incriminazione di condotte censurabili in sé con l'antigiuridicità sul piano economico-sociale (per esempio la detenzione e il porto illegale di armi). Il bene ambiente è caratterizzato da un substrato empirico che consente di apprezzare l'effettiva sussistenza di una lesione in termini di pericolo o di danno. Dunque, il legislatore non potrebbe anticipare la soglia del penalmente rilevante fino a colpire ogni mera violazione di norme o atti amministrativi. Diversi reati ambientali, poi, colpiscono violazioni meramente formali. Si pensi, per esempio, a talune incriminazioni contenute nel Codice dell'ambiente: scarico di acque reflue industriali senza o in violazione di autorizzazione oppure superando i limiti tabellari fissati dal legislatore (art. 137); gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a), comma 3, primo periodo, comma 5); violazione degli obblighi di comunicazione relativi al trasporto di rifiuti (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art. 259) o superamento dei valori limite di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti (art. 279). La maggior parte dei reati richiamati è sanzionabile anche a titolo di colpa. Si tratta quasi sempre di contravvenzioni, come si desume dal tipo di sanzioni irrogabili: arresto e ammenda, in luogo di reclusione e multa, espressive della natura delittuosa del reato, ai sensi dell'articolo 17 del c.p.

Sul piano della disciplina, dalla qualificazione contravvenzionale discende l'indifferenza, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, tra dolo e colpa. La punibilità delle contravvenzioni per colpa, dunque, non esige l'esistenza di una previsione espressa, a differenza di quanto accade per i delitti, ma è sufficiente che la condotta sia cosciente e volontaria (art. 42, ultimo comma, c.p.). In base a questa disciplina, dunque, gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l'agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia. Anche in questa prospettiva sembra profilarsi lo scostamento dalle indicazioni dell'Unione europea, che vincolano l'incriminazione alla "grave negligenza". Una simile estensione dell'area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da reato degli enti. I modelli organizzativi, infatti, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente, qualora si verificano reati ambientali, devono contemplare misure idonee a evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza.

Con riferimento all'operatività dell'Ente, non possono escludersi i rischi di diretta commissione d'illeciti concernenti in particolare la produzione di rifiuti, gli scarichi, le emissioni in atmosfera e l'inquinamento del suolo. Particolarmente rilevante, infine, la possibile responsabilità della società in relazione al concorso dei propri soggetti apicali nei reati presupposto in materia ambientale per omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere singole condotte vietate in violazione dei relativi doveri di diligenza a motivo della mancata predisposizione e/o attuazione delle necessarie misure di controllo (cfr. *ex multis* Cass., Sez. III, 11 giugno 2014, n. 42021; Sez. III, 3 maggio 2013, n. 45932; Sez. III, 25 maggio 2011 n. 23971).

Da rilevare, infine, che il profitto, quale oggetto del dolo specifico eventualmente richiesto ai fini della sussistenza dei reati presupposto in materia ambientale (come, ad esempio, il delitto di gestione abusiva di rifiuti di cui all'art. 260 D.lgs. 152/2006) può consistere anche nella semplice riduzione dei costi (cfr. *ex multis* Cass., Sez. IV, 2 luglio 2007, n. 358) analogamente a quanto già a proposito del criterio di imputazione della responsabilità all'ente ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2001.

b. Attività sensibili

Le attività "a rischio" del CNS Libertas nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- Gestione acque di proprietà o in affitto o in concessione d'uso di privati o enti pubblici (ad esempio Regioni o Enti territoriali);
- Gestione di "rifiuti" (inclusi uffici/centri/attrezzature/impianti di pertinenza) intesi - a norma dell'art. 153 lett. a) d.lgs. 152/2006 e fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 184 *bis* - come qualsiasi sostanza o oggetto di cui la CNS Libertas, in qualsiasi modo, si disfi o abbia intenzione o obbligo di disfarsi, ancorché aventi valore commerciale o raccolti a titolo commerciale a fine di riciclo, recupero e riutilizzo (con particolare riferimento ai rifiuti "speciali" derivanti, ad esempio, da attività produttive, di demolizione, costruzione, scavo, lavorazioni industriali, attività commerciali, attività di servizio ai sensi dell'art. 184 comma 3 d.lgs. 152/2006);
- gestione di attività che comportino emissioni in aria o in acqua;
- attività in cantieri temporanei o mobili commissionati dall'Ente;
- trasporto di materiali o prodotti;
- appalti per la produzione di beni o servizi.

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- ✓ Presidente Nazionale;
- ✓ Giunta Nazionale;
- ✓ Segretario Generale;
- ✓ Ufficio Organizzativo - Affiliazioni e Tesseramento – Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Amministrativo;
- ✓ Organi delle strutture periferiche (Centri Regionali/Provinciali e Comunali).

d. Presidi organizzativi e di controllo

Tenendo conto quanto previsto dalle Linee Guida Confindustria (aggiornate al marzo 2014), dagli Standard ISO 14001 e dal D.V.R. adottato dalla CNS Libertas, i presidi organizzativi/controlli **specifici** posti in essere dal CNS Libertas, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione a fronte dei reati ambientali, prevedono:

- individuazione del soggetto (Presidente o diverso soggetto indicato mediante delibera del Giunta Nazionale) responsabile degli adempimenti previsti a carico dell'ente dalla vigente normativa ambientale (eventualmente coincidente con quello qualificato, agli effetti della legge penale, come "datore di lavoro" ex art.2, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008);
- attività di pianificazione, responsabilità/prassi/procedure/risorse, definire un sistema di gestione ambientale (SGA) conforme a riconosciuti standard internazionali (ISO 14001 o EMAS), indipendentemente dal possesso della relativa certificazione;
- identificazione dei principali rischi ambientali connessi alle attività dell'Ente, tenerli sotto controllo, coordinare attività con impatto ambientale e ripartire le responsabilità specifiche per la loro realizzazione;
- prevedere attività di pianificazione con identificazione dei più significativi aspetti ambientali dell'organizzazione, in modo da valutarne quelli idonei a determinare impatti rilevanti sulla base di elementi oggettivi;
- individuare le attività dell'Ente aventi possibili interazioni, dirette o indirette, con l'ambiente e nell'ambito delle quali possano pertanto commettersi reati ambientali previsti all'art. 21- *undecies* d.lgs. 231/2001;
- implementare un sistema in grado di garantire una puntuale e costante ricognizione degli obblighi giuridici che incombono sull'impresa in materia ambientale, previsti per legge ovvero volontariamente assunti per effetto di procedimenti di autoregolamentazione;
- stabilire gli obiettivi, la tempistica, i responsabili del sistema di gestione ambientale (SGA), i processi di formazione del personale (anche per il tramite dei delegati regionali) e le procedure di gestione che la CNS LIBERTAS intende perseguire al fine di prevenire reati ambientali;
- procedere ad un monitoraggio periodico delle attività e dei relativi rischi, al fine di garantire l'effettività e l'efficacia del sistema di gestione ambientale (con particolare riferimento allo stato ecologico delle acque e alla classificazione dei corpi idrici di pertinenza dell'Ente);
- nel caso di conferimento di deleghe di funzioni relativamente agli adempimenti previsti a carico dell'ente dalla normativa ambientale tempo per tempo vigente conformarsi ai requisiti di validità e di efficacia dell'art. 16 d.lgs. 81/2008 e fare applicazione delle regole all'uopo previste nella Parte speciale del presente Modello avente ad oggetto i reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (cap. 6);

- selezione dei fornitori/consulenti in materia ambientale secondo criteri quali:
 - la preventiva verifica delle autorizzazioni richieste per legge per espletare il servizio offerto e dei correlati requisiti tecnico-professionali;
 - l'adeguatezza del corrispettivo versato a fronte del servizio offerto rispetto ai valori di mercato: laddove il corrispettivo fosse palesemente inferiore rispetto al valore di mercato è necessario operare una più accurata verifica del fornitore;
 - il controllo nel corso del rapporto con fornitore/consulente dell'attualità dei criteri sopra elencati;
 - la previsione specifica e chiara delle attività oggetto del contratto con il fornitore/smaltitore e la previsione di un'apposita clausola di assunzione delle responsabilità derivanti dalle attività da questo gestite per conto dell'Ente;
 - la richiesta allo smaltitore della "quarta copia del formulario", in cui viene apposto il timbro di avvenuto deposito dei rifiuti da parte della discarica e la relativa archiviazione di questa;
- relativamente alla eventuale gestione di rifiuti pericolosi occorre:
 - designare formalmente il soggetto preposto allo stoccaggio;
 - assicurare la presenza di appositi contenitori (ROT), ove custodire il materiale sanitario pericoloso ai fini dello smaltimento;
 - garantire che lo stoccaggio dei materiali sanitari pericolosi avvenga in luogo accessibile al solo personale preposto;
 - provvedere, a cura del soggetto designato o da persona da questi formalmente incaricata, alla consegna del materiale di cui sopra alla società esterna individuata ai fini dello smaltimento;
 - verificare l'esistenza in capo al soggetto smaltitore dell'autorizzazione allo smaltimento;
 - controllare in corso di rapporto con lo smaltitore l'attualità dell'autorizzazione indicata nel punto precedente;
 - compilare a cura del soggetto designato il registro di carico e scarico del materiale sanitario in oggetto.

I presidi organizzativi **generali** che devono essere posti in essere dal CNS Libertas a fronte dei reati ambientali, sono i seguenti:

- tutti i Dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- nello svolgimento delle attività siano sempre rispettati i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico del CNS Libertas;
- tutti i Dipendenti sono, inoltre, tenuti a:
 - osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Autorità competenti;
 - segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, qualsiasi situazione di emergenza ambientale (ad es. gravi malfunzionamenti degli impianti che provocano rumore esterno oltre i valori limite).

12) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Nella presente “Parte Speciale” del Modello sono trattati congiuntamente il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed i reati di razzismo e xenofobia. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione all’interno dell’Ente.

a. Ipotesi di reato

L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 109/2012, art. 22 del d.lgs. 286/98

Tale reato si verifica quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall’ art. 22 del d.lgs. 286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato. Il reato è stato introdotto dal D.lgs.109/2012, entrato in vigore il 9 agosto 2012, il quale amplia il ventaglio dei reati presupposti per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a ulteriore conferma del ricorso al meccanismo sanzionatorio di responsabilità amministrativa utilizzato per disincentivare e reprimere comportamenti scorretti nel mercato del lavoro. L’art. 25 duodecies del Decreto Legislativo n. 231/2001 estende, quindi, l’applicazione del decreto agli Enti che si sono avvalsi di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, superando i limiti stabiliti dal D.lgs. n. 268/1998 "Testo Unico Immigrazione" in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative. Il D.lgs. n. 109/2012 prevede che le pene disciplinate dall’art. 22, co. 12 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che riporta: "...Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Procurato ingresso illecito (co 3, 3-bis e 3 ter dell’art. 12 TU immigrazione)

Tale reato punisce le condotte delle persone (e della società) che, in violazione delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione, promuovono, dirigono, organizzano, finanziano o effettuano il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di almeno 5 stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente. Sono previste aumenti di pena (e quindi la responsabilità della società) anche se, oltre a quanto previsto prima, i) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; ii) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti sono previste; iii) i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; iv) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto (quest’ultimo caso è implicito nell’interesse e vantaggio della società).

Favoreggiamento della permanenza clandestina (co. 5 art. 12 TU Immigrazione): tale reato punisce la società che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, favorisce la permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato testo unico. La condotta sanzionata consiste nell’occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi, per qualsiasi motivo, di regolare e valido permesso di soggiorno, quando essi siano superiori a tre, minori

in età non lavorativa, ovvero sottoposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si tratta di reato rispetto al quale l'interesse o vantaggio del CNS Libertas potrebbe consistere nell'aumento dei profitti corrispondente all'obiettivo risparmio di costi dipendente e/o all'aumento della produttività.

In data 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017 n. 167 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017". Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del d.lgs.

231/2001, inserendo l'art. 25 terdecies rubricato come "razzismo e xenofobia" con il quale si prevede:

- in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975 n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;
- nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a un anno;
- se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

I delitti di cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concausa pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave sull'apologia (inciso aggiunto dalla stessa legge Europea) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

b. Attività sensibili

Le attività "*a rischio*" del CNS Libertas nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- instaurazione, da parte del CNS Libertas, di rapporti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato o stagionale) con cittadini extracomunitari residenti all'estero;
- gestione dei rapporti con il personale.

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- ✓ Presidente Nazionale;
- ✓ Segretario Generale;
- ✓ Ufficio Organizzativo - Affiliazioni e Tesseramento – Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Amministrativo;
- ✓ Ufficio Formazione;
- ✓ Organi delle strutture periferiche (Centri Regionali/Provinciali e Comunali).

d. Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi/controlli **specifici** posti in essere dal CNS Libertas, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevedono che:

- è vietato impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata;
- non è consentito l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza;
- i lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia possono essere assunti purché in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro;
- il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere assunto nei soli casi e secondo le modalità di legge;
- nei contratti di fornitura di servizi e di beni per il trasporto/montaggio/realizzazione/utilizzo dei quali sia necessario avvalersi di servizi accessori si dovrà richiedere al fornitore una dichiarazione attestante l'assenza di lavoratori che impiegherà nell'esecuzione del contratto medesimo privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo nei termini previsti dalla legge;
- CNS LIBERTAS non assume lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale, né impiega stranieri che si trovano in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza;
- chi ha la responsabilità della gestione/conduzione del personale deve prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti, denunciando i fatti ai superiori interessati e all'Organismo di Vigilanza;
- il Segretario ha il compito di raccogliere tutte le informazioni utili che potrebbero indicare la potenziale presenza di fatti di razzismo o xenofobia in CNS LIBERTAS.

Relativamente alla possibile commissione del reato di “*caporalato*” previsto dall'art. 603- *bis* c.p., sia pur nella sola ipotesi di cui al terzo comma richiamata dall'art. 25-*duodecies* d.lgs. 231/2001, CNS LIBERTAS non utilizza intermediari per il reclutamento dei lavoratori ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del d. lgs. 276/2003, anche quando i lavoratori si trovino nelle condizioni di regolarità. Nel caso in cui, invece, CNS LIBERTAS si rivolga a dette Agenzie, in virtù della solidarietà tra il somministratore e l'utilizzatore, CNS LIBERTAS si impegna a richiedere all'Agenzia somministratrice, evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, in conformità alla legislazione vigente.

I presidi organizzativi **generali** che devono essere posti in essere dal CNS Libertas (Codici, Procedure organizzative, Istruzioni operative, Sistemi informatici), a fronte dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono i seguenti:

- tutti i Dipendenti del CNS Libertas operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- nello svolgimento delle attività siano sempre rispettati i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico;
- tutti i Dipendenti sono tenuti a rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;

- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi.

13) FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESSA

Nella presente "Parte Speciale" del Modello sono trattati congiuntamente il reato di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommessa. Si descrive brevemente qui di seguito la fattispecie contemplata dal Decreto, che potrebbe trovare eventualmente manifestazione all'interno del CNS Libertas.

a. Ipotesi di reato

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (L. 401/1989): il delitto punisce:

- chiunque: ponga in essere una condotta consistente nella la promessa o l'offerta di "*denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute*" o il compimento di "*altri atti fraudolenti*" realizzati con lo scopo "*di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione*";
- il partecipante alla competizione sportiva: "*che accetta il denaro o altre utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa*".

Particolarmente complesso è il testo dell'art. 4 della medesima legge rubricato "*Esercizio abusivo di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*" che contempla numerose fattispecie, alcune delittuose altre contravvenzionali connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

b. Attività sensibili

Le attività "*a rischio*" del CNS Libertas nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- Organizzazione e gestione dei Campionati Nazionali.

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- ✓ Presidente Nazionale;
- ✓ Giunta Nazionale;
- ✓ Segretario Generale;
- ✓ Ufficio Organizzativo - Affiliazioni e Tesseramento – Ufficio Tecnico;
- ✓ Ufficio Amministrativo;
- ✓ Organi delle strutture periferiche (Centri Regionali/Provinciali e Comunali).

d. Presidi organizzativi e di controllo

I presidi organizzativi/controlli **specifici** posti in essere dal CNS Libertas, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione del reato di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommessa prevedono che:

- siano rispettati i principi e le regole emanate nelle “*Linee guida del bando per l’assegnazione e l’organizzazione dei Campionati e Trofei nazionali*” e nel “*Regolamento assegnazione dei Campionati Regionali*”
- nelle attività sportive organizzate dal CNS Libertas siano seguite le regole contenute nel “*Regolamento Attività sportiva e didattica del CNSL*”.

I presidi organizzativi **generali** che devono essere posti in essere dal CNS Libertas a fronte del reato di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommessa, sono i seguenti:

- Tutti i Dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, ordinarie e sportive;
- Nello svolgimento delle attività siano sempre rispettati i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico del CNS Libertas.

14) REATI TRIBUTARI

Nella presente “Parte Speciale” del Modello sono trattati i reati tributari. Si descrive brevemente qui di seguito la fattispecie contemplata dal Decreto, che potrebbe trovare eventualmente manifestazione all’interno del CNS Libertas.

a. Ipotesi di reato

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.lgs. 74/2000)

Il reato è punito, nell’ipotesi in cui in una delle dichiarazioni annuali vengano indicati elementi passivi fittizi e nell’ipotesi in cui “*le fatture o altri documenti*” sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria, con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila, con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000)

Il reato è punito, nell’ipotesi in cui vengano compiute operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Il reato ricorre quando, congiuntamente: i) l’imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte, è superiore a € trentamila; ii) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a € un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a € trentamila.

*Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000) **

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € centomila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € due milioni. Tale fattispecie è punita con la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.

*Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) **

È punito chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito anche chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Tale fattispecie è punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.lgs. 74/2000)

Il reato compiuto per fini evasivi propri o di terzi è punito con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, ovvero, nell'ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, è punito con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. 74/2000)

Il reato riguarda l'occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari per fini evasivi propri o di terzi ed è punito con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

*Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000) **

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti ovvero inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. Tale fattispecie è punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000)

Il reato si integra sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori. Tale fattispecie è punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

(*) Si applicano le sanzioni ex D.lgs. 231/2001 a tali reati solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

b. Attività sensibili

Tenuto conto dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente, costituiscono attività sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- Curare la tenuta ordinata e sistematica della contabilità generale del CNS Libertas;
- Gestire gli adempimenti fiscali e i rapporti con l'amministrazione tributaria nonché tutti gli aspetti fiscali relativi alle imposte dirette e indirette;
- Curare la formazione del bilancio d'esercizio;
- Acquisire beni, servizi e consulenze;
- Coordinare la contabilità relativa ai fornitori;
- Curare gli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi connessi con l'amministrazione del personale.

c. Funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività del CNS Libertas, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:

- ✓ Presidente Nazionale;
- ✓ Segretario Generale;
- ✓ Ufficio Amministrativo;
- ✓ Ufficio Terzo Settore;
- ✓ Ufficio Formazione;
- ✓ Organi delle strutture periferiche (Centri Regionali/Provinciali e Comunali).

d. Presidi organizzativi

I presidi organizzativi/controlli **specifici** posti in essere dal CNS Libertas, in relazione alle sopra indicate attività sensibili, che possono essere considerati a prevenzione dei reati di tributari prevedono che:

- Tutto il processo di formazione del bilancio e di altri documenti similari sia sottoposto ad attente attività di controllo da parte di soggetti diversi. In particolare, sia previsto un controllo di primo livello da parte dell'Ufficio Amministrazione, contabilità e bilancio e dal suo Responsabile, ed un controllo successivo da parte del Collegio dei Revisori;
- Il processo di approvazione del bilancio consuntivo segua le indicazioni dello Statuto;
- Il Collegio dei Revisori nella propria relazione in allegato al bilancio esprima le proprie valutazioni in merito al rispetto dei corretti principi di amministrazione da parte del CNS Libertas in conformità alla legge, allo statuto, al R.A.C. e anche in relazione alle procedure di controllo interno adottate;
- Tutti i pagamenti effettuati ai fornitori/consulenti siano preventivamente controllati e autorizzati come previsto dal Regolamento Amministrativo Contabile del CNS Libertas;
- Il processo di autorizzazione al pagamento delle fatture d'acquisto sia sottoposto preventivamente ad un duplice controllo: da parte della risorsa che ha predisposto il bonifico e da parte di coloro che autorizzano il pagamento;
- Il fornitore/consulente prenda visione del Codice Etico del CNS Libertas ed accetti di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute; inoltre, i contratti/ordini di acquisto con fornitori/consulenti contengano le sanzioni disciplinari/contrattuali previste in caso di mancato rispetto delle indicazioni del presente Modello.

I presidi organizzativi **generici** che devono essere posti in essere dal CNS Libertas (Codici, Misure organizzative, Sistemi informatici, Procedure), a fronte dei reati tributari, sono i seguenti:

- Inserimento nelle norme di comportamento (o Codice Etico) adottate dal CNS Libertas di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i Dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc.

- Attività di formazione di base verso determinate risorse coinvolte nel processo di formazione del bilancio e di tenuta della contabilità ordinaria, affinché conoscano almeno le principali nozioni (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.).
- È vietato accettare prestazioni da fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito; e riconoscere compensi in favore di consulenti e di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti nel CNS Libertas e/o in ambito locale, al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla normativa interna.